

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### Del 07/06/2017 n. 641

**Settore IV**  
**4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali**

**OGGETTO:** PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX CAPO III L.R. 3/2012 E ARTT. 23 E SS. DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. - D.P.R. 160/2010 - AMPLIAMENTO DISCARICA “LA CORNACCHIA” 4° STRALCIO - RICHIESTA DI INNALZAMENTO TEMPORANEO DELLE QUOTE DI ABBANCAMENTO NEL RISPETTO DEI PROFILI FINALI AUTORIZZATI. PROPONENTE: COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI. GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE POSITIVO CON PRESCRIZIONI.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'**  
**DELEGATO DAL DIRIGENTE**  
**(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)**

PREMESSO che:

il 21.10.2016 con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 96608 di pari data, è pervenuta a questa Area, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Maiolati Spontini per conto dell'Amministrazione comunale (d'ora in poi Proponente), C.F./P.I. 00188950422, sede legale in Largo Pastori, 1 - 60030 Maiolati Spontini (AN), secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 160/2010 che individua il SUAP “*quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale...*”, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della l.r. 3/2012 “*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*” e dell'art. 23 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo*, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) nonché l'indicazione della contestuale pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 13 della citata legge regionale, sul quotidiano a diffusione regionale “Corriere Adriatico” e relativa al progetto denominato **Ampliamento discarica “La Cornacchia” 4° stralcio - Richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali autorizzati;**

contestualmente alla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale di cui trattasi, il Proponente ha altresì presentato un'ulteriore istanza di VIA ad oggetto **Ampliamento discarica “La Cornacchia” - 4° stralcio, variante sostanziale - IV e V lotto - modifica del pacchetto di copertura**, e che per entrambi gli interventi è in corso presso l'ufficio competente di questa Amministrazione, a seguito di istanza presentata congiuntamente a SO.GE.NU.S. SpA, in qualità di soggetto Gestore dell'impianto, la procedura finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui al titolo III - bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui i procedimenti di VIA costituiscono fase endoprocedimentale;

l'ampliamento della discarica di cui trattasi, di cui il presente procedimento costituisce



Provincia  
di Ancona

variante, è stato oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 9 L.R. n.7/2004 presso questa Amministrazione, a seguito di istanza presentata dal Comune di Maiolati Spontini il 13.01.2005 (ns. prot. n. 13435/2005), procedura conclusasi con Determinazione del Dirigente del VII Settore n. 407 del 29.07.2005 di giudizio di compatibilità ambientale positivo e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 159 del D.lgs. 42/2004;

PRESO ATTO che:

il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante del presente provvedimento (*All.1*), una variante riguardante il IV e V Lotto del 4° stralcio dell'ampliamento della discarica, in particolare i settori dell'abbancamento di rifiuti speciali (V lotto), con una estensione di 32.955 mq e il IV lotto relativo all'abbancamento degli RSU per una superficie di mq. 51.126;

nelle suddette porzioni di discarica il progetto prevede di innalzare temporaneamente le quote di abbancamento del banco rifiuti di uno spessore uniforme pari a 1,0 m. rispetto alle quote finali approvate;

l'area interessata dall'intervento è identificata catastalmente al foglio n. 4 particelle n. 1-72-7-71-62-160-162-164-166-168-179-70- 80 172-177-176-170 e Foglio n.1 particelle 77-78-79-154-156-21-153-158-148- 151-173;

ACCERTATO che, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 della l.r. 3/2012, copia della documentazione relativa all'intervento di cui trattasi è stata inviata altresì:

ai Comuni di Castelplanio, Poggio San Marcello, Castelbellino, Monte Roberto e Belvedere Ostrense, interessati dagli impatti dello stesso, ai fini del deposito per i sessanta giorni previsti dalla legge per garantire il perfetto contraddittorio da parte di eventuali controinteressati al procedimento;

all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'Azienda Sanitaria unica regionale - Area Vasta 2 (ASUR) territorialmente competenti, ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della citata legge regionale;

DATO ATTO che copia della documentazione riguardante il progetto è stata trasmessa agli uffici interni per il contributo istruttorio di competenza, nonché pubblicata sul sito *internet* di questa Amministrazione contestualmente alla data di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 13 della citata l.r. 3/2012, effettuata dal Proponente il 21.10.2016, ed è rimasta depositata presso questa Area per i sessanta giorni previsti per legge;

DATO ATTO conseguentemente che il 14.11.2016, con nota prot. n. 103777 trasmessa a tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento, si è provveduto a:

comunicare l'avvio del procedimento di VIA ai sensi del Capo III della l.r. 3/2012, prevedendone la conclusione per il giorno 05.03.2017 secondo quanto indicato dal comma 1 dell'art. 15 e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo comma 4 in merito alla richiesta di documentazione integrativa;

richiedere al Comune di Maiolati Spontini il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'opera in esame;

richiedere altresì gli apporti istruttori di competenza all'A.R.P.A.M. e all'ASUR territorialmente competenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 14, comma 2 della citata l.r. 3/2012;

VISTI:



Provincia  
di Ancona

la richiesta dell'intera documentazione progettuale da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (d'ora in poi Soprintendenza), prot. n. 7246 del 07.12.2016, pervenuta il 09.12.2016 ed assunta al prot. n. 112666 del 12.12.2016;

il contributo istruttorio dell'ASUR prot. n. 210710 del 14.12.2016 assunto al prot. n. 114313 del 15.12.2016, per il cui approfondimento si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*All. I*);

PRESO ATTO delle seguenti osservazioni sull'intervento in oggetto, formulate ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della l.r. 3/2012 e per il cui approfondimento si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale (*All. I*):

ACU Marche pervenute il 19.12.2016 e registrate al prot. n. 115040 di pari data;

Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Leonardo Guerro (Maiolati Spontini), Massimo Gianangeli (Jesi) e Giampiero Ruggeri (Maiolati Spontini), pervenute il 20.12.2016 e registrate al prot. n. 115380 del 20.12.2016;

Comune di Castelbellino, prot. n. 11270 del 20.12.2016 registrate al prot. n. 115409 del 20.12.2016;

VISTO l'apporto istruttorio dell'A.R.P.A.M., comprensivo del contributo epidemiologico del Servizio Epidemiologia Ambientale, prot. n. 47097 del 20.12.2016 registrato al prot. n. 115638 del 21.12.2016, per il cui approfondimento si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale (*All. I*);

TENUTO CONTO della nota della Regione Marche - Servizio Ambiente e Agricoltura - P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale prot. n. 829 del 02.01.2017 assunta al prot. n. 6192 del 20.01.2017 nella quale, in relazione alle citate osservazioni dei Consiglieri Guerro, Gianangeli e Ruggeri, si invita la scrivente Amministrazione ad effettuare i necessari approfondimenti tecnici atti a stabilire se l'intervento proposto si configuri come modifica sostanziale o ampliamento ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 1600/2004 "*Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA*", riscontrata con nota della Scrivente prot. n. 6784 del 24.01.2017;

DATO ATTO che con nota prot. n. 6777 del 24.01.2017 si è provveduto a riscontrare la richiesta della Soprintendenza precedentemente citata, precisando che l'intervento in esame non interferisce con l'autorizzazione paesaggistica rilasciata nell'ambito della precedente procedura di VIA relativa all'ampliamento della discarica in oggetto;

VISTO il Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal SUAP del Comune di Maiolati Spontini con nota prot. n. 985 del 30.01.2017 assunta al prot. n. 8269 di pari data;

DATO ATTO che con nota prot. n. 8532 del 31.01.2017 si è provveduto a trasmettere al Proponente le osservazioni precedentemente citate per le controdeduzioni di competenza e a richiedergli le integrazioni relative all'intervento in oggetto, con l'assegnazione del termine di quarantacinque giorni ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della l.r. 3/2012 per la presentazione di quanto richiesto;

VALUTATE quindi le integrazioni pervenute per il tramite del competente SUAP il 09.02.2017 ed assunte al prot. n. 12392 di pari data, comprensive della controdeduzioni alle osservazioni di cui ai precedenti punti e su cui con nota prot. n. 14497 del 15.02.2017, su cui è chiesto l'apporto istruttorio di competenza all'A.R.P.A.M. ed all'ASUR e per il cui contenuto si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*All. I*);

VISTI:

le ulteriori osservazioni dei Consiglieri Leonardo Guerro, Massimo Gianangeli e Giampiero Ruggeri del 20.02.2017 (ns. prot. n. 15847 del 21.02.2017, trasmesse al Proponente con



Provincia  
di Ancona

nota prot. n. 19513 del 13.03.2017), e del 28.02.2017 (ns. prot. n. 18515 del 03.03.2017), per il cui contenuto si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*All. I*);

la nota di SO.GE.NU.S. SpA, gestore dell'impianto in oggetto, prot. n.341/P del 27.02.2017 (ns. prot. n. 19788/2017), con cui si trasmette un parere legale in merito alle osservazioni presentate in diverse occasioni dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle;

il contributo istruttorio dell'ASUR prot. n. 38007 del 04.03.2017, assunto al prot. n. 18575 del 06.03.2017 espresso a riscontro della richiesta della Scrivente prot. n. 14497 del 15.02.2017;

la nota della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela dell'Aria, Bonifiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti prot. n. 185089 del 06.03.2017 assunta al prot. n. 18879 del 07.03.2017, relativa alla compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 19521 del 13.03.2017 e per le motivazioni ivi contenute, si è ritenuto opportuno richiedere all'ASUR e al Servizio Epidemiologia Ambientale dell'A.R.P.A.M. il completamento del contributo istruttorio di competenza alla luce di quanto contenuto nelle osservazioni pervenute e nelle relative controdeduzioni formulate dal Proponente;

VISTA la nota dello Studio Legale Mazzi in nome e per conto di ACU Marche, pervenuta il 14.03.2017 ed assunta al prot. n. 19783 del 15.03.2017;

PRESO ATTO:

delle controdeduzioni del Proponente ai rilievi di cui alla nota dei Consiglieri Leonardo Guerro, Massimo Gianangeli e Giampiero Ruggeri del 20.02.2017 (ns. prot. n. 15847 del 21.02.2017), pervenute con nota prot. n. 2778/2868 del 15.03.2017 ed assunte al prot. n. 19940 del 16.03.2017, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*All. I*);

della nota dei Consiglieri Leonardo Guerro, Massimo Gianangeli e Giampiero Ruggeri del 15.03.2017 (ns. prot. n. 20483 del 21.03.2017 ad oggetto "*Trasmissione documentazione inerente le osservazioni e le criticità riscontrate nel progetto di variante della discarica...*");

delle memorie dei Consiglieri comunali della "Torre Civica" di Castelbellino, Andrea Gasparini, Luca Cappanera e Michela Mecarelli, pervenuta il 20.03.2017 ed assunta al prot. n. 21232 del 27.03.2017, in cui si afferma, tra l'altro, la contrarietà a qualsiasi ampliamento della discarica in oggetto;

VISTO il contributo istruttorio dell'A.R.P.A.M. prot. n. 10163 del 22.03.2017 assunto al prot. n. 20834 del 23.03.2017 e relativo alle integrazioni presentate dal Proponente il 09.02.2017, per il cui approfondimento si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*All. I*);

PRESO ATTO della nota dello Studio Legale Mazzi in nome e per conto di ACU Marche, pervenuta il 29.03.2017 ed assunta al prot. n. 21742 del 29.03.2017, con cui è stato reiterato l'invito/diffida a decretare la non compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto;

VISTA la nota dell'ASUR prot. n. 63276 del 13.04.2017 assunta al prot. n. 25920/2017 in cui si conferma il proprio precedente contributo prot. n. 38007 del 04.03.2017;

CONSIDERATO che:

con nota prot. n. 3091 del 06.04.2017, assunta al prot. n. 22898 di pari data, il Sindaco del Comune di Castelbellino ha richiesto la convocazione della Conferenza dei Servizi relativa all'intervento in esame, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. 241/1990;

anche il Sindaco del Comune di Belvedere Ostense, con nota prot. n. 2367 del 11.04.2017 assunta al prot. n. 23621 del 12.04.2017, ha richiesto, tra l'altro, la convocazione della



Provincia  
di Ancona

Conferenza dei Servizi relativa all'intervento in esame, trasmettendo altresì la Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29.12.2015 ad oggetto "*Atto di indirizzo sulla gestione dei rifiuti. Progetto di ampliamento discarica in località Cornacchia*";

accogliendo le richieste di cui ai precedenti punti, con nota prot. n. 24427 del 20.04.2017 si è quindi provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi di cui al comma 1 dell'art. 14 l. 241/1990 per il giorno 28.04.2017 e relativa sia al progetto in esame che al parallelo intervento di modifica del pacchetto di copertura citato in precedenza;

**PRESO ATTO:**

che con nota prot. n. 3517 del 20.04.2017 assunta al prot. n. 24540 di pari data, il Sindaco del Comune di Castelbellino ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 19.04.2017 con cui si dà mandato allo stesso e alla Giunta comunale, tra l'altro, di "*farsi portavoce in tutte le competenti sedi dell'istanza di contrarietà all'approvazione dei progetti di ampliamento.*";

della ulteriore nota di ACU Marche, pervenuta il 24.04.2017 ed assunta al prot. n. 24953 del 27.04.2017, con cui è stata trasmessa una lettera firmata dal Sindaco del Comune di Castelbellino e dai Consiglieri, di maggioranza e di minoranza, di vari comuni e relativa all'opposizione alla realizzazione dell'intervento;

delle memorie dei Consiglieri comunali Leonardo Guerro, Massimo Gianangeli e Giampiero Ruggeri del 28.04.2017 (ns. prot. n. 25019 del 28.04.2017), e relative a quanto contenuto nella citata nota della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela dell'Aria, Bonifiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti prot. n. 185089 del 06.03.2017 assunta al prot. n. 18879 del 07.03.2017;

TENUTO CONTO che nel corso della Conferenza dei Servizi del 28.04.2017, come da verbale agli atti inviato con nota prot. n. 26351 del 12.05.2017 a tutti i soggetti invitati, di cui si dà conto nell'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (All.1), si è provveduto a:

affrontare le numerose criticità relative ai due interventi oggetto di VIA riguardanti, tra l'altro, aspetti sanitari, paesaggistici e legati alla viabilità;

chiedere alla Regione Marche un supplemento di interpretazione relativo al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

dare lettura di diversi contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento, tra i quali quelli di A.R.P.A.M. e ASUR, nonché del contributo del Comune di Monte Roberto consegnato in sede di riunione;

DATO ATTO che, viste le risultanze della Conferenza dei Servizi e della necessità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti critici riguardanti gli interventi proposti, con nota prot. n. 25681 del 08.05.2017 si è ritenuto opportuno disporre il prolungamento di entrambi i procedimenti di VIA in corso di ulteriori sessanta giorni, così come previsto dagli artt. 26, comma 1 d.lgs. 152/2006 e 15, comma 2, l.r. 3/2012, individuando il nuovo termine di scadenza nel giorno 09.07.2017;

VISTA la nota della Regione Marche prot. n. 434044 del 12.05.2017, assunta al prot. n. 26470 del 15.05.2017, con cui si riscontrano le osservazioni sollevate dai Consiglieri comunali Leonardo Guerro, Massimo Gianangeli e Giampiero Ruggeri nella citata nota del 28.04.2017;

TENUTO CONTO inoltre della nota della stessa prot. n. 455884 del 18.05.2017 assunta al prot. n. 27120 del 18.05.2017, con la quale si risponde a quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi;



Provincia  
di Ancona

VISTE le osservazioni alla nota di cui al precedente punto formulate dai Consiglieri comunali Leonardo Guerro, Massimo Gianangeli e Giampiero Ruggeri e dalla Consigliera regionale Romina Pergolesi con nota pervenuta il 23.05.2017 ed assunta al prot. n. 27690 del 24.05.2017;

TENUTO CONTO dei contributi istruttori degli uffici interni coinvolti nel presente procedimento, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*All.1*);

RITENUTO, pertanto, di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale positivo in merito al progetto denominato “**Ampliamento discarica “La Cornacchia” 4° stralcio - Richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali autorizzati**”, presentato il 21.10.2016 con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 96608 di pari data da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Maiolati Spontini per conto dell'Amministrazione comunale, così come ulteriormente integrato nel corso del presente procedimento e con le prescrizioni riportate nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (*All.1*);

DATO ATTO inoltre:

dell'istruttoria tecnica compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato D alla legge regionale 3/2012, per le cui conclusioni si rimanda all'allegato al presente atto (*All.1*);

che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaella Romagna relativamente agli aspetti amministrativi, dal Dott. Geol. Cristiano Blasetti per quelli relativi alla difesa del suolo, dal Dott. Arch. Massimo Orciani per quelli attinenti le verifiche del sistema vincolistico e i riscontri cartografici, dall'Esperto Tecnico Dott. Ing. Lucia Collamati e dall'Esperto Tecnico Dott. Ing. Chiara Ferrini per gli impatti sulle componenti ambientali, e dall'Esperto Amministrativo Leonardo Sorichetti per gli aspetti inerenti la componente rifiuti;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.P.R. 160/2010 “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*”;

la l.r. n. 3 del 26.03.2012 “*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*”, pubblicata sul BUR Marche del 05.04.2012 ed in vigore dal 20.04.2012;

l'art. 4 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale “*la Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio*” e che non presentino un impatto ambientale interregionale o una localizzazione sul territorio di due o più Province;

l'Allegato A2 alla citata l.r. 3/2012, lettera l;

l'art. 6 comma 1 della legge n. 3/2012, così come modificato dalla l.r. 1/2015 ai sensi del quale, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

l'art. 7 commi 1 e 2 della l.r. 3/2012: “*Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di euro 350,00. OMISSIS - Gli oneri - OMISSIS - sono destinati:*

- a) *per i cinque settimi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica - OMISSIS;*
- b) *per i due settimi all'ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di*



Provincia  
di Ancona

*cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'art. 24.*”;

la Delibera di Giunta Regionale 1600/2004 “*Linee Guida generali per l’attuazione della legge regionale sulla VIA*”, che al paragrafo 1.6 stabilisce che “... *Qualora il proponente di un progetto sia la Regione o un Ente Locale è esonerato dal versamento delle spese istruttorie. ...*”

l’art. 15 comma 4 della stessa l.r. 3/2012 “... *l’autorità competente ... adotta il provvedimento di VIA nei novanta giorni successivi al ricevimento delle integrazioni richieste. ...*” termine che nel presente procedimento, tenuto conto del prolungamento del procedimento di ulteriori sessanta giorni ai sensi degli artt. 26, comma 1 d.lgs. 152/2006 e 15, comma 2, l.r. 3/2012 è individuato nel **09.07.2017**;

l’art. 22 “*Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive*” della stessa;

la Determinazione del Dirigente del VII Settore della scrivente Amministrazione n. 407 del 29.07.2005, avente ad oggetto “*Comune di Maiolati Spontini: ampliamento della discarica in loc. Cornacchia- 4° stralcio, in Fraz. Moie. Giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni. Autorizzazione paesaggistica.*”;

l’art. 107, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

la Determinazione del Dirigente dello scrivente Settore n. 829 del 29.04.2016 ad oggetto: “*Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale*”;

il Decreto della Presidente n. 206 del 28.10.2016 ad oggetto: “*Affidamento incarichi dirigenziali dal 01/11/2016 fino alla scadenza del mandato effettivo della Presidente*” con il quale viene affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso l’incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IV;

il Decreto della Presidente n. 43 del 03.04.2017 relativo alla modifica del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta al fine di garantire il funzionamento e la continuità della gestione amministrativa;

la Determinazione del Dirigente del I Settore Area Risorse Umane ed Organizzazione n. 280 del 06.03.2017 ad oggetto: “*Arch. Sergio Bugatti - Settore IV, Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, rifiuti, suolo. Affidamento temporaneo incarico di alta professionalità - Delega di funzioni*” con la quale la delega delle funzioni dirigenziali viene estesa anche all’Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;

DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147**bis** del d.lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- I. Di esprimere, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, **giudizio di compatibilità ambientale positivo** in merito progetto denominato “**Ampliamento discarica “La Cornacchia” 4° stralcio - Richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali autorizzati**” presentato il 21.10.2016, con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 96608 di pari data, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Maiolati Spontini per conto dell’Amministrazione comunale, C.F./P.I. 00188950422, sede legale in Largo Pastori, 1 - 60030 Maiolati Spontini (AN), così come ulteriormente integrato nel corso del presente procedimento e con le prescrizioni riportate nel Rapporto sull’Impatto Ambientale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (*All. I*).

- II. Di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Maiolati Spontini.
- III. Di trasmettere il presente atto al Comune di Maiolati Spontini per quanto di competenza ai sensi della l.r. 3/2012, nonché ai Comuni di Castelplanio, Poggio San Marcello, Castelbellino, Monte Roberto e Belvedere Ostrense e a tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento.
- IV. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio provinciale competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
- V. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto sul B.U.R. Marche e in versione integrale sul sito *internet* della Provincia di Ancona, del presente atto ai sensi dell'art. 17, comma 1 della l.r. 3/2012.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:**

- Fascicolo VIA 11 07 05 523

Ancona, 07/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA  
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL  
DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Maiolati Spontini  
**Ampliamento Discarica “La Cornacchia” 4° Stralcio**  
**Variante sostanziale – IV e V lotto –**  
**Richiesta di innalzamento delle quote di abbancamento**  
**nel rispetto dei profili finali autorizzati**

**Rapporto sull’impatto ambientale**  
Valutazione di Impatto Ambientale

**Responsabile Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**e Responsabile del Procedimento**  
**Dott.ssa Raffaella Romagna**

**Gli istruttori**

**Dott. Geol. Cristiano Blasetti**

**Dott. Ing. Lucia Collamati**

**Dott. Ing. Chiara Ferrini**

**Dott. Arch. Massimo Orciani**

**Rag. Leonardo Sorichetti**

Documento firmato digitalmente dal Funzionario Incaricato di Alta Professionalità delegato dal  
Dirigente

Dott. Arch. Sergio Bugatti

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSE .....</b>	<b>2</b>
1.1	La Valutazione di Impatto Ambientale rispetto alla procedura autorizzativa.....	2
1.2	Presentazione della domanda da parte del proponente .....	2
1.3	Individuazione e localizzazione del progetto .....	2
1.4	Identificazione del proponente .....	2
1.5	Deposito degli elaborati.....	2
1.6	Pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a diffusione regionale.....	3
1.7	Attestazione dell'avvenuto deposito.....	3
1.8	Indicazione delle osservazioni e memorie presentate .....	3
<b>2</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>4</b>
2.1	Sintesi del quadro di riferimento programmatico .....	4
2.2	Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico .....	5
<b>3</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.....</b>	<b>12</b>
3.1	Sintesi del quadro di riferimento progettuale .....	12
3.2	Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale .....	15
<b>4</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.....</b>	<b>16</b>
4.1	Sintesi delle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale .....	16
4.2	Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale .....	20
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>28</b>
5.1	Esito dell'istruttoria .....	28
<b>6</b>	<b>OSSERVAZIONI.....</b>	<b>32</b>
6.1	Osservazioni pervenute.....	32
6.2	Memorie .....	42
<b>7</b>	<b>ELENCO ELABORATI .....</b>	<b>53</b>

## 1 PREMESSE

### **1.1 La Valutazione di Impatto Ambientale rispetto alla procedura autorizzativa**

La discarica "La Cornacchia" è sita in località Cornacchia del Comune di Maiolati Spontini; la gestione dell'intero impianto è affidata alla So.Ge.Nu.S. S.p.A. che ha già esaurito e completato la parte di discarica relativa al I - II e III Stralcio. I settori di discarica completati sono stati ufficialmente dichiarati chiusi dalla Provincia di Ancona con nota del 21.04.2009 prot. n. 31671.

Nel frattempo è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale ed approvato, con Autorizzazione Provinciale n. 49/2005 del 04.08.2005, il progetto relativo al IV Stralcio, per una capacità di abbancamento totale, comprensiva delle coperture, pari a 1.957.284 mc., il quale è attualmente in corso di coltivazione.

In data 20.05.2016 il proponente ha presentato, presso questo Ente, due distinte istanze di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica - IV stralcio IV e V Lotto - riguardanti:

1. Modifica del pacchetto di copertura;
2. Richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali autorizzati.

I due procedimenti risultano ad oggi sospesi in attesa dell'espletamento delle rispettive procedure di VIA, una delle quali è la procedura in oggetto.

### **1.2 Presentazione della domanda da parte del proponente**

Domanda pervenuta tramite SUAP in data 21.10.2016, registrata al protocollo n. 96608 di pari data.

### **1.3 Individuazione e localizzazione del progetto**

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 3/2012 (ricadente in Allegato A2 lettera l della LR 3/2012) ha ad oggetto un Ampliamento Discarica "La Cornacchia" 4° Stralcio - Variante sostanziale - IV e V lotto - richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali autorizzati.

L'area è identificata catastalmente al foglio n. 4 particelle n. 1-72-7-71-62-160-162-164-166-168-179-70- 80 172-177-176-170 e Foglio n.1 particelle 77-78-79-154-156-21-153-158-148- 151-173.

### **1.4 Identificazione del proponente**

Comune di Maiolati Spontini - Largo Pastori, 1 - 60030 Maiolati Spontini (AN).

### **1.5 Deposito degli elaborati**

Dal giorno 21.10.2016 per 60 giorni presso la sede della Provincia di Ancona - Settore IV - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e presso la sede dei Comuni di Maiolati

Spontini, Castelplanio, Poggio San Marcello, Castelbellino, Monteroberto e Belvedere Ostrense.

**1.6 Pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a diffusione regionale**

In data 21.10.2016 su Il Corriere Adriatico.

**1.7 Attestazione dell'avvenuto deposito**

Presente nella documentazione.

**1.8 Indicazione delle osservazioni e memorie presentate**

**Osservazioni:**

- ACU Marche – Associazione Consumatori Utenti  
Ns. prot. n. 115040 del 19.12.2016
- Consiglieri Comunali M5S Guerro, Ruggeri, Gianangeli  
ns. prot. n. 115380 del 20/12/2016;
- Comune di Castelbellino  
ns. prot. n. 115409 del 20/12/2016;
- Consiglieri Comunali M5S Guerro, Ruggeri, Gianangeli  
ns. prot. n. 15847 del 21/02/2017

**Memorie**

- Consiglieri Comunali della “Torre Civica” di Castelbellino  
ns. prot. n. 21232 del 27/03/2017
- ACU Marche – Associazione Consumatori Utenti  
ns. prot. n. 21742 del 29/03/2017
- Sindaco di Castelbellino e Consiglieri dei Comuni di Castelbellino, Montecarotto e Monte Roberto. Osservazioni trasmesse da ACU Marche con nota registrata  
ns. prot. n. 24953 del 27/04/2017
- Consiglieri Comunali M5S Guerro, Ruggeri, Gianangeli, Pergolesi  
ns. prot. n. 25019 del 28/04/2017
- Consiglieri Comunali M5S Guerro, Ruggeri, Gianangeli, Pergolesi  
ns. prot. n. 27690 del 24/05/2017

La loro **sintesi e la relativa valutazione** da parte dell'Ufficio sono riportate al paragrafo 6 del presente documento istruttorio.

## 2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico

#### Pianificazione a livello nazionale

L'intervento non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e non interessa aree parco né Siti di Interesse Comunitario né Zone di Protezione Speciale.

#### Pianificazione di livello regionale e provinciale

Per quanto riguarda il PTC, l'area in oggetto ricade nell'ambito territoriale "C" – Ambito territoriale della media collina - e nella Fascia di continuità naturalistica.

L'impianto ricade in un'area censita dal PAI a rischio frana codice (F-12-0674) R1-P3 e codice (F-12-0694) R1-P3. A tal riguardo nello Studio di Impatto Ambientale il proponente dichiara: *“gli interventi progettuali, nella realizzazione della vasche, hanno asportato completamente i terreni instabili, visto lo spessore degli stessi, realizzando, di conseguenza, la bonifica dei fenomeni come previsto nelle NTA del PAI art. 12 comma 3) punto a. “disciplina delle aree di versante in dissesto”.*

*Gli interventi di progetto approvato hanno creato delle vasche che dalle zone sommitali si sono estese sui versanti asportando completamente le coperture instabili... Le frane segnalate nel PAI, in base alle considerazioni sopra riportate, sono state completamente asportate ed eliminate in funzione degli interventi già realizzati...”.*

#### Pianificazione di livello comunale

Rispetto al PRG del Comune di Maiolati Spontini, l'area ricade in Zona F – Zone per servizi di interesse generale – sottozona FT – servizi ed impianti tecnologici (art. 44 delle NTA del PRG).

#### Pianificazione di settore

Rispetto al PRGR 2015, il proponente dichiara che

- *“lo smaltimento dei rifiuti speciali nella discarica la “Cornacchia” pur non essendo oggetto di Pianificazione comunque rispetta il principio della prossimità in quanto nella Provincia di Ancona non sono presenti ulteriori discariche di Rifiuti Speciali...”*
- *“Il principio di localizzazione adottato nel PRGR (paragrafo 12.4 della Parte Seconda del PRGR, ndr.) non deve essere applicato alle varianti in oggetto... le cubature in variante nei due progetti sono inferiori alla soglia del 30% anche sommando i due interventi proposti...”*
- *“Il PRGR sempre al paragrafo 12.4 cita che ‘Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), tali criteri dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità’. Nel progetto si è tenuto conto di*

*tale principio, in relazione ai minori impatti sulle componenti ambientali (consumo di inerti) che di ulteriori interventi di mitigazione (impianto di trattamento del percolato, aspersori di acqua micronizzata, pannelli fonoassorbenti, "Giardino Botanico") che verranno realizzati rispetto al progetto originario".*

## 2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

### **Pianificazione a livello nazionale**

La presente variante interessa il IV stralcio della discarica, quest'ultimo ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004, e già oggetto di **Autorizzazione paesaggistica** e giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ottenuto con determinazione del dirigente del VII settore – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Provincia di Ancona - n.407 del 29.07.2005.

A tal riguardo il proponente dichiara che *"I progetti di variante in esame non interessano aree a vincolo paesaggistico..., inoltre non modificano le prescrizioni dettate nella determina di autorizzazione e che riportiamo di seguito.*

*"La Provincia di Ancona- VII Settore Assetto del Territorio e Difesa del Suolo\_ U.O. Bellezze Naturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.11, comma 5 , L.r. 4 aprile 2004, n. 7, fa riferimento alle misure di mitigazione come riportate da progetto, consistenti nella non bitumazione della strada interna alla discarica e nella piantumazione delle scarpate."*

*La variante non modifica la viabilità interna e non prevede la bitumazione della strada. Inoltre viene riproposto ... il ripristino ambientale del progetto approvato senza modificare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione originaria".*

Al fine di valutare correttamente tale aspetto, con **ns. nota prot. n. 6777 del 24.01.2017** questo Ufficio formulava alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche le seguenti considerazioni:

*"Gli interventi attualmente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale vanno a modificare il progetto valutato nel 2005, non interferendo tuttavia con il vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera c) in cui ricade il rilevato stradale a margine dell'area di abbancamento ..."* e, richiamando quanto dichiarato dal proponente come sopra riportato, concludeva che *"Accertato pertanto che non occorre procedere ad alcun adempimento in materia paesaggistica ... si chiede ... di condividere ... le conclusioni a cui l'Ufficio è pervenuto"*.

Non essendo ad oggi pervenuta risposta da parte della Soprintendenza, si assume il silenzio come condivisione tacita della conclusione dell'ufficio.

### **Pianificazione di livello comunale**

Relativamente alla **conformità urbanistica** dell'intervento, con Certificato di Assetto del Territorio prot. n. 985 del 30.01.2017, assunto al ns. prot. n. 8269 del 30.01.2017, il Comune di Maiolati Spontini attesta che:

- *"L'intervento è conforme al PRG vigente";*

- *“L’area di progetto è in minima parte interessata dalla presenza di due frane a rischio moderato R1 e a pericolosità elevata P3 riportate nella cartografia dell’Autorità di Bacino come area Instabile F-12-0674 R1-P3 e F-12 0694 R1-P3. Tali aree in dissesto sono state di fatto completamente bonificate in quanto i terreni coinvolti dal fenomeno sono stati completamente asportati per la realizzazione delle vasche della discarica approvata, pertanto le frane segnalate dal PAI sono state completamente asportate ed eliminate in funzione degli interventi già realizzati”.*

#### **Pianificazione di settore**

Il presente progetto di variante è soggetto alle disposizioni del **Piano Regionale di Gestione Rifiuti**, approvato con DACR n. 128 del 14/4/2015.

In merito alla **conformità dell’intervento alle previsioni del suddetto Piano**, con *ns. nota prot. n. 6784 del 24.01.2017* questo Ufficio chiedeva un contributo istruttorio alla Regione Marche, formulando le seguenti osservazioni:

*“Dalla modifica della copertura finale è previsto un aumento della volumetria utile per il conferimento dei rifiuti, mentre l’intervento di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento, nel rispetto dei profili finali autorizzati, non comporta aumenti volumetrici.*

*Entrambe le richieste, se approvate, non comporterebbero modifica al profilo della discarica autorizzata, né alla volumetria complessiva della discarica, intesa come rifiuti + copertura finale.*

*Nel procedimento va valutata la compatibilità dei suddetti interventi con i criteri di localizzazione previsti dal nuovo Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con DACR n. 128 del 14/4/2015...*

*Il Piano fornisce (al capitolo 12.4 “Ambito di applicazione, definizione di nuovo impianto, di tipologia, di modifica all’impianto esistente ed esclusioni, ndr) quindi i criteri per determinare se un intervento costituisce una modifica sostanziale o ampliamento, oppure una modifica non sostanziale o ampliamento sotto-soglia, stabilendo testualmente che “sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:*

- 1) modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti.*
- 2) incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l’opera esistente;*
- 3) modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%.”*

*Viene infine precisato che “Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario.”*

*Analizzando nel dettaglio le 3 condizioni sopraelencate, a giudizio di questa Autorità, le istanze in oggetto non comportano:*

- 1) “una modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti”, in quanto l’attività non cambia, rimane di gestione di una discarica (D1) di rifiuti, e non sono state chieste modifiche neanche in merito alle tipologie di rifiuti da smaltire;*



Provincia  
di Ancona

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it

- 2) un "incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico", in quanto non è previsto un maggior utilizzo di superfici e, come illustrato sopra, la volumetria finale e i profili di progetto rimangono inalterati.
- 3) Relativamente alla terza condizione, ossia le "modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%", preso atto che il termine "potenzialità" è derivato dal termine tecnico "potenza", con il quale si intende la quantità di energia prodotta nell'unità di tempo, considerato che gli interventi proposti non prevedono modifiche rispetto alla gestione attuale in termini di capacità giornaliera o annuale di smaltire i rifiuti, si ritiene che l'intervento di cui si tratta non rientri neanche nella terza categoria, in quanto non comporta alcun aumento della "potenzialità" della discarica.

Anche nell'ipotesi in cui per "potenzialità" dovesse intendersi la capacità complessiva di conferimento dei rifiuti, ossia il quantitativo totale dei rifiuti che si possono abbancare nella discarica, gli interventi proposti non comportano un aumento superiore al 30% dei quantitativi previsti dal progetto approvato.

A quest'ultimo riguardo, a giudizio di questa Autorità, per "progetto originario" si deve intendere il progetto di discarica approvato nel 2005 con Autorizzazione n. 49 del 04.08.2005, per le motivazioni di seguito illustrate.

La stragrande maggioranza delle discariche del territorio marchigiano, e la discarica di Maiolati non fa eccezione, sono state realizzate decenni fa con caratteristiche e dimensioni più adatte ad una gestione frammentata del territorio, spesso a livello comunale o a servizio di pochi comuni. Negli anni il legislatore ha spinto verso un minor numero di discariche ma con caratteristiche tecniche e gestionali più avanzate. Di conseguenza un numero limitato di discariche ha subito notevoli trasformazioni e ampliamenti.

Nel caso specifico, l'impianto Via Cornacchia a Maiolati è composto da 4 vasche: le ultime 2 vasche, le più recenti, denominate "4° stralcio", sono completamente autonome e distinte dalle prime 2, denominate "stralci 1-2-3", in base ai vari progetti approvati.

Le 2 vasche meno recenti sono state autorizzate ai sensi dell'abrogato DPR 915/1982, e realizzate sulla base delle norme tecniche costituite dalla DCI del 27/7/1984 e, avendo esaurito da anni la volumetria utile di abbancamento, sono ormai in fase post gestione (dall'anno 2009, ndr.).

Le 2 vasche più recenti sono state autorizzate ai sensi dell'abrogato D.Lgs. 22/97, e realizzate sulla base delle norme tecniche tuttora vigenti, costituite dal D.Lgs. 36/2003, che ha introdotto diverse innovazioni tecnologiche rispetto alle previgenti norme, e sono state sottoposte alla procedura di VIA. Tali vasche sono a tutt'oggi in fase di gestione operativa. Il progetto approvato relativo ad esse è stato denominato di "ampliamento" in quanto limitrofo alla discarica preesistente, ma di fatto si tratta, da un punto di vista prettamente tecnico, di una nuova discarica, del tutto autonoma, al di là di alcune gestioni unitarie (es. captazione e combustione del biogas) al fine della riduzione dei costi.

Gli interventi proposti, limitati alle caratteristiche della copertura superficiale finale della discarica attualmente in esercizio e l'assestamento dei rifiuti in essa già conferiti, non incidono in alcun modo sulle 2 vasche più vecchie.

Tutto ciò premesso, si resta in attesa del Vostro contributo istruttorio definitivo di competenza".



Con nota prot. n. 185089 del 06.03.2017, assunta al ns. prot. n. 18879 del 07.03.2017, la **Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela dell’Aria, Bonifiche ambientali e Ciclo dei rifiuti** – ha dato riscontro alla richiesta come segue:

*“... si condivide l’interpretazione per cui la condizione di ‘progetto originario’ di cui al paragrafo 12.4 della parte Seconda del PRGR vada riconosciuta a carico del progetto di discarica autorizzato dalla Provincia di Ancona nel 2005, in quanto autonomo ed indipendente sia sul piano tecnico che su quello gestionale dalle 2 vasche preesistenti, come evidenziato nella nota del 24 gennaio 2017 prot. 6784, cui si dà riscontro.*

*... Oltre all’autonomia da un punto di vista tecnico e gestionale, chiaramente esplicitata nella nota, non si può che condividere quanto rappresentato circa la rilevanza del diverso percorso autorizzatorio (e relativo riferimento tecnico) a cui furono assoggettate le prime due vasche, cioè all’applicazione del DPR 915/1982 e della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, rispetto a quello svolto per il progetto autorizzato dalla Provincia di Ancona con atto n. 49 del 4 agosto 2005, ai sensi del D.Lgs 22/1997, norma di recepimento delle disposizioni comunitarie CE 91/156, 91/689 e 94/62, e con riferimento alla normativa tecnica di cui al D.Lgs. 36/2003, norma attuativa della direttiva 1999/31/CE.*

*Questo ufficio deve peraltro rilevare che solo il progetto autorizzato nel 2005 è stato redatto in conformità ad una previsione pianificatoria di settore, all’epoca consistente nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ancona (approvato con atto del Consiglio provinciale n. 60 del 19/4/2001), in conformità dell’allora vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, di cui alla Deliberazione Amministrativa n. 284 del 15/12/1999.*

*Inoltre, richiamato nuovamente il par. 12.4 della parte Seconda del PRGR, preso atto che dalla nota inviata emerge che non viene modificata l’attività di gestione dei rifiuti, non vi è incremento di dimensione (superficie e/o volume) superiore al 30% dell’opera esistente e che non viene richiesto un aumento di potenzialità dell’impianto rispetto al progetto autorizzato nel 2005, si condivide che non ricorra alcuna delle condizioni che determinano l’applicazione dei criteri localizzativi.*

*Nel caso specifico è a partire dal progetto autorizzato nel 2005 che va verificato il “cumulo di interventi parziali” (secondo l’espressione di cui al paragrafo 12.4 della parte Seconda del PRGR) e pertanto allo stato attuale tale verifica, come evidenziato dalla Provincia di Ancona, non rileva ancora, ma dovrà essere scrupolosamente effettuata nel caso di ulteriori richieste di modifica dell’impianto.*

*E d’altro canto non potrebbe essere diversamente perché il vincolo della cumulabilità degli interventi parziali è stato introdotto con l’approvazione del nuovo PRGR e la verifica non può che avvenire a partire dalle autorizzazioni vigenti alla data di approvazione del Piano e non retroattivamente”.*

A tal riguardo, si riporta di seguito uno stralcio del verbale della **Conferenza dei Servizi del 28.04.2017** (trasmissione verbale con nota prot. n. 26351 del 12.05.2017).

Massimo Gianangeli, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle Jesi, fa presente che *“La preoccupazione ... è che le presenti modifiche siano un preludio ad altro, come peraltro emerge dalla nota del Sindaco di Maiolati prot. n. 4362 del 27.04.2017, il quale lancia l’ipotesi di un mini-ampliamento”.*

Dopo l’illustrazione delle ultime osservazioni del M5S registrate al ns. prot. n. 25019 del 28.04.2017 riguardo all’applicabilità dei fattori escludenti del PRGR al presente progetto



(cfr. paragrafo 6 del presente documento istruttorio) *“Interviene la Dott.ssa Maria Cristina Giombetti, P.F. Tutela della qualità dell’Aria, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Marche, che chiarisce che il senso della previsione del PRGR 2015 non è cominciare dal 2015 a considerare gli interventi cumulativi che si sono susseguiti nel tempo, quanto piuttosto contare quelli che si sono accumulati successivamente al 2015, entrata in vigore dell’effetto cumulo che fa scattare l’applicazione dei criteri localizzativi.*

*Da qui la Dott.ssa illustra il capitolo 12.4 del PRGR e la ratio che vi sta alla base. Nel PRGR 2015 per la prima volta nel mondo dei rifiuti viene inserito il concetto di cumulo, proprio della VIA. Viene altresì previsto il fattore escludente dei 2.000 m dai centri abitati per le discariche, fortemente restrittivo rispetto allo scenario nazionale. Ma non possiamo farlo valere per una discarica del 1985. Solo dal 2015 esiste il meccanismo di sommare gli interventi successivi al progetto originario al fine di far scattare i criteri localizzativi... La Dott.ssa Giombetti dichiara che per “originario” il PRGR intende “da adesso in poi” e che ragionevolmente esso non può essere un progetto del 1985, quando lo scenario era completamente diverso. L’ampliamento del 2005 era conforme al vecchio PRGR ed è pertanto del tutto legittimo. Progetto “originario” non vuol dire “nuovo impianto”.*

*Il Consigliere Guerro sottopone quindi al tavolo il seguente scenario: il Comune di Maiolati propone un V stralcio di ampliamento superficiale, contenuto entro la soglia del 30% e quindi sottratto ai fattori escludenti. Nel frattempo viene chiuso il IV stralcio ora operativo. A quel punto il V stralcio diventa il progetto originario e da lì si può procedere ad ulteriori ampliamenti sotto-soglia.*

*La Dott.ssa Giombetti risponde negativamente, affermando che il progetto originario è “cristallizzato” e corrisponde al progetto esistente all’entrata in vigore del PRGR 2015... “progetto originario” è una dicitura derivante dalla DGR 1600/2004 sulla VIA. È vero che tutto è interpretabile, ma quello illustrato è il senso che la Regione voleva dare alla norma è ed quello che l’Ufficio regionale applica...*

*In esito alla discussione, si decide di chiedere alla Regione Marche un supplemento di interpretazione sul PRGR. Il quesito è se, a scenario legislativo e pianificatorio immutato, l’individuazione del “progetto originario” rimarrà cristallizzata all’entrata in vigore del PRGR 2015 o se, in caso di ulteriori ampliamenti sotto soglia, alla chiusura del IV stralcio muterà”.*

Con nota prot. n. 455884 del 18.05.2017, assunta al ns. prot. n. 27120 del 18.05.2017, la **Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela dell’Aria, Bonifiche ambientali e Ciclo dei rifiuti** – in risposta alla citata richiesta in esito alla Conferenza dei Servizi ha concluso come segue:

*“...Occorre tenere presente che il PRGR è un atto di programmazione, preposto, con riferimento allo smaltimento, all’attuazione del principio di prossimità per i rifiuti speciali e di autosufficienza per i rifiuti urbani prodotti all’interno dei confini regionali. Dunque, come ogni atto di programmazione, esso prende a riferimento lo stato di fatto esistente, al fine di prefigurare le azioni necessarie, in un arco di tempo pluriennale, a raggiungere gli obiettivi che si pone.*

*Questo ufficio ritiene che, a scenario legislativo e pianificatorio immutato, l’individuazione del progetto originario, (quale progetto cui fare riferimento ai fini del calcolo del cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive, in riferimento cioè al punto 12.4 del PRGR*

riguardante i criteri localizzativi), debba essere fatta esclusivamente e una volta per tutte con riferimento agli impianti in possesso di autorizzazione validamente in corso all'entrata in vigore del PRGR 2015.

Ciò significa che ulteriori progetti che incrementino il quantitativo rispetto a quello già autorizzato alla data di entrata in vigore del piano, non potranno mai configurarsi come ulteriori "progetti originari"; in conseguenza, una volta esaurite le possibilità di cumulo ad oggi consentite, non potrà più essere oggetto di ulteriore ampliamento".

Con nota del 03.05.2017 il **Settore IV – Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo – U.O. Gestione Rifiuti** conclude l'istruttoria come segue:

"...considerando i seguenti dati:

- *Volumetria al lordo della copertura finale del IV stralcio: 1.957.284 mc*
- *Volumetria netta senza copertura, relativa alla capacità ricettiva del IV stralcio (dato assunto dai piani finanziari della discarica): 1.656.607 mc*
- **30% della volumetria netta = 496.982 mc**
- *Volumetria ricavata con l'intervento in oggetto: ... sussiste un recupero quantitativo ma non volumetrico, in quanto i profili finali non subiscono modifiche.*

*Pertanto, non comportando un aumento del 30% della potenzialità della discarica esistente (IV stralcio) (cfr. Paragrafo 12.4 - terza condizione, del PRGR, ndr.), si ritiene che l'intervento richiesto non è da intendersi come modifica sostanziale o ampliamento ai fini del capitolo 12.4 del PRGR, e pertanto non è sottoposto ai criteri di localizzazione del suddetto Piano...".*

Il Paragrafo 12.4 del PRGR dispone che "Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), tali criteri (di localizzazione, ndr.) dovranno comunque considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità".

Considerando il criterio della **distanza di 2.000m dai centri abitati**, le seguenti attività previste dal proponente operano nel senso della mitigazione e della compensazione:

1. Il Piano di monitoraggio consente di tenere sotto controllo l'impianto e di fornire informazioni nei confronti del corretto andamento della discarica;
2. Il Piano di sorveglianza e controllo prevede una serie di controlli sulle strumentazioni e sulle apparecchiature presenti nell'impianto;
3. Il Piano di gestione operativa della discarica individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del decreto 36/2003;
4. Il Piano di ripristino ambientale individua gli interventi per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa; sulle coperture finali verranno progettati interventi botanici in linea con quelli già realizzati nell'impianto.
5. Durante l'abbancamento dei rifiuti è prevista la messa in opera di pannelli mobili temporanei, realizzati con reti frangivento di colore verde, con funzione di mitigazione delle conseguenze dovute a polveri e rumori, in funzione dell'avanzamento progressivo del banco rifiuti.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it



Provincia  
di Ancona

6. In condizioni meteo climatiche secche e siccitose, verranno effettuati interventi di umidificazione delle piste interne al cantiere, mediante aspersione di acqua micronizzata con autobotte;
7. La messa in opera, su ogni settore abbancato, prima della realizzazione della copertura definitiva, in base al D.Lgs. 36/2003, di teli a carboni attivi assorbi odori, escluderà ogni eventuale dispersione di emanazioni odorose durante tutta la fase di realizzazione delle coperture.

## 3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

### 3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale

La presente variante riguarda il IV Stralcio dell'Ampliamento di discarica, in particolare i settori dell'abbancamento di rifiuti speciali (V lotto), con una estensione di 32.955 mq, e il IV lotto relativo all'abbancamento degli RSU per una superficie di mq. 51.126. Nelle suddette porzioni di discarica il progetto prevede di innalzare temporaneamente le quote di abbancamento del banco rifiuti di uno spessore uniforme pari a 1,0 m. rispetto alle quote finali approvate.

Dal SIA Si evince che: *"...L'innalzamento temporaneo delle quote di regolarizzazione, considerando i successivi cedimenti del banco rifiuti, esclude aumenti di volumetrie finali, in quanto verranno rispettati i profili autorizzati...*

*Tale soluzione consentirà, una volta che il banco rifiuti si sarà compattato grazie alle proprietà intrinseche (chimiche, meccaniche e geotecniche) dei materiali che lo costituiscono, di garantire il rispetto delle quote e i profili finali già approvati in tale settore di discarica.*

*Le volumetrie che verranno utilizzate per la realizzazione dell'innalzamento proposto in variante saranno costituite da rifiuti caratterizzati dagli stessi codici CER autorizzati in tale settore di discarica e saranno sottoposti a compattazione meccanica come le restanti porzioni di impianto.*

*Va evidenziato che l'aumento di quota di 1 metro, oggetto della variante proposta, è temporaneo e legato al periodo di assestamento; una volta verificatisi i cedimenti tipici della discarica, le quote del banco torneranno ai valori autorizzati in progetto, con pesi specifici dei rifiuti in linea con quelli fisiologici dei materiali assestati...*

*Il monitoraggio e l'analisi di casi reali presenti in letteratura hanno consentito di valutare che il cedimento totale di un banco di rifiuti è compreso nell'ampio intervallo tra il 10% e il 40% dell'altezza iniziale e di suddividerlo in tre componenti principali: iniziale (si), primario (sp) e secondario (ss).*

*Il cedimento iniziale (si) è dovuto alla compressione istantanea che si sviluppa immediatamente dopo l'applicazione di un carico esterno.*

*Il cedimento primario (sp) è legato principalmente all'espulsione dell'acqua e dei gas dai vuoti presenti all'interno della struttura dei rifiuti; esso avviene generalmente in tempi rapidi, di solito entro il primo mese seguente all'applicazione del carico (Morris et al. 1990).*

*Il cedimento secondario (ss) riguarda la compressione dovuta al comportamento viscoso dello scheletro solido del rifiuto e alla biodegradazione della sostanza organica. Esso può protrarsi per molti anni dopo la chiusura della discarica.*

*Nel caso in esame i cedimenti che vengono monitorati attengono essenzialmente al cedimento secondario (ss)...*

*Nell'ambito dell'impianto di discarica in esame è attivo un monitoraggio dei cedimenti con verifica dei punti topografici fissi di controllo nei settori di discarica completati.*

*In particolare sono presenti 34 picchetti fissi, posizionati in fasi successive a partire dal 2009, con il preciso intento di monitorare il cedimento dei rifiuti nel tempo. Di tali picchetti, 15 sono posti in un settore di discarica occupato da rifiuti di II categoria (ex 2B) e 19 in un settore di discarica occupato da rifiuti di I categoria (RSU).*

*L'esperienza concreta e i relativi dati .. evidenziano che in circa 6 anni il banco rifiuti, costituito in massima parte da RSU (lotto 2), ha avuto un cedimento secondario ss variabile tra 5 cm a 1,81 m, mentre il banco rifiuti di II categoria (lotto 3 sett. B) ha avuto un cedimento secondario variabile tra 6 cm a 1,1 m. La variabilità del dato è funzione della posizione del picchetto di controllo rispetto al corpo discarica e della natura dei rifiuti presenti; si ha il massimo cedimento in corrispondenza delle aree ove è presente il massimo spessore del banco rifiuti, ma anche nelle aree ove sono presenti rifiuti particolarmente comprimibili in relazione alla più alta percentuale di sostanza organica posseduta; tali affermazioni giustificano i dati rilevati.*

*... Al fine di avere un riferimento con situazioni più recenti si allegano le misurazioni effettuate su un banco di recente realizzazione. In particolare si riportano i dati rilevati nella discarica di 2° categoria del 4° stralcio (lotto 3 sett.B) effettuati ciclicamente in corrispondenza del lotto collaudato in data gennaio 2014; il monitoraggio topografico su 8 punti fissi (picchetti A1-A8) ha già evidenziato abbassamenti medi, nell'arco di 15 mesi, di circa 1,2 m ovvero variabili da circa 0,8 m a circa 2 m...*

*Tenuto conto:*

- *della geometria dei banchi autorizzati;*
- *delle caratteristiche qualitative dei rifiuti;*
- *delle misurazioni dirette effettuate relative ai cedimenti e dei calcoli teorici relativi allo stesso argomento;*

*è possibile affermare che nell'ambito della discarica "la Cornacchia" i cedimenti secondari prevedibili in prospettiva trentennale raggiungeranno valori medi pari a 2,0 m. per i rifiuti speciali e 3,5 m. per quelli urbani, garantendo pertanto che il valore di 1,0 m. proposto in variante, venga in ogni caso raggiunto e assicurato.*

*Considerato che una volta realizzate le coperture (D.Lgs. 36/03) non sarà più possibile effettuare ricariche o rilivellamenti delle superfici finali, poiché verrebbero alterate le funzioni drenanti, impermeabilizzanti e di recupero vegetazionale delle coperture stesse, viene proposta la seguente variante che verrà collaudata prima di realizzare le coperture in base al D.Lgs. 36/03, garantendo, nel tempo, che il profilo finale rientri alle quote di progetto autorizzate".*

Dal SIA si evince che: *"Le varianti in progetto insistono sulla stessa area del Progetto approvato, per cui tutte le valutazioni fatte in sede di progettazione iniziale rimangono invariate.*

*In particolare gli aspetti presi in considerazione sono:*

**1) Raccolta acque superficiali in fase di abbancamento e finali**

*FASE DI ABBANCAMENTO* *Le varianti in oggetto non vanno a modificare le superfici di abbancamento del progetto iniziale, per cui le canalette previste nel progetto e realizzate fino ad ora per l'allontanamento delle acque superficiali di pertinenza dei settori di intervento garantiscono il corretto deflusso delle acque superficiali presenti.*

*FASE FINALE (POST MORTEM)*



*Con le varianti le superfici finali sono uguali a quelle da progetto iniziale sia in estensione planimetrica che in quota topografica. Per cui tutte le canalette previste inizialmente sono valide anche per le varianti, in quanto i criteri di progettazione delle singole canalette tenevano conto dei dati meteorologici (Precipitazione, Temperature etc..) e delle superfici di influenza su ogni singola canaletta. Tutti questi fattori sono rimasti invariati anche per la varianti in progetto, si ripropone quindi la rete drenante prevista nel progetto iniziale...*

2) **Produzione percolato**

*Le varianti in oggetto non incidono sui quantitativi unitari annui di produzione di percolato, in quanto la percentuale maggiore di produzione di percolato proviene dalle acque di infiltrazione meteorica, e solo le modalità di coltivazione attuate incidono sui tali quantitativi. Infatti la società di gestione So.Ge.Nu.S. già in passato ed anche in futuro tende a minimizzare al massimo le superfici scoperte, per diminuire al massimo i quantitativi di percolato. Inoltre la realizzazione per fasi del capping tenderà ulteriormente a diminuire i quantitativi di percolato prodotti. La produzione di percolato aumenterà in senso assoluto, come quantitativi cumulativi nel tempo, per il prolungarsi del periodi di coltivazione della discarica...Il sistema di raccolta e drenaggio del percolato sul fondo della vasca del progetto iniziale rimane valido perché i quantitativi unitari prodotti sono gli stessi per cui le dimensioni dei tubi presenti hanno la capacità necessaria allo smaltimento del percolato...*

3) **Produzione e captazione di biogas in fase di abbancamento e finali**

*Le varianti in progetto non hanno incidenza sul sistema di captazione del biogas progettato. In particolare ... la riduzione del capping comporterà l'innalzamento della tubazione perforata in grado di captare il biogas e la conseguente riduzione della parte cieca del tubo.*

*In superficie i tubi quando sono a contatto con i teli di copertura verranno isolati con bentonite per evitare dispersioni nell'aria.*

*La realizzazione del capping ridotto con la posa in opera dei teli annullerà le minime emissioni in superficie che attualmente ci sono nelle parti ripristinate.*

*Durante la fase di abbancamento delle Varianti in progetto verranno attuati tutti quegli accorgimenti finora realizzati durante l'abbancamento del IV stralcio..."*

In merito al **ripristino finale**, dal SIA si evince che: *"Le varianti in progetto non hanno effetti sul ripristino finale previsto nel progetto..."*

*Inoltre la società di gestione So.Ge.N.U.s. intende prolungare la convenzione con la SOC. C.Re.Ha. (Spin off dell'Università Politecnica delle Marche) anche nel IV stralcio e per questo motivo in questi giorni sta discutendo la proposta tecnico-operativa. La decisione di fare un ulteriore investimento economico da parte della società di gestione è dettato dall'importanza di inserire quest'area con il ripristino finale nel migliore dei modi possibile sull'ambiente circostante..."*

### **3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale**

Gli interventi in variante proposti non comportano una trasformazione definitiva rispetto allo stato attuale dei luoghi e non aggravano le condizioni di rischio del sito; la variante di innalzamento di 1 metro in funzione dei cedimenti del banco comporta aumenti di peso accettabili.

Il progetto ha verificato la stabilità del corpo discarica lungo la sezione critica di massima pendenza, tenendo conto dell'innalzamento temporaneo di + 1,0 m. rispetto al profilo finale approvato in progetto, che si annullerà nel tempo in funzione dei cedimenti prevedibili del banco rifiuti. Tali verifiche hanno pertanto tenuto conto della ipotesi progettuale contenuta nel vecchio progetto autorizzato nel 2005 (situazione maggiormente critica), aggiungendo il sovraccarico temporaneo legato all'innalzamento proposto.

I risultati, aventi coefficienti di sicurezza sempre superiori al valore di  $F_s$  1,1, che definisce il limite delle condizioni di sicurezza, attestano condizioni di stabilità del banco rifiuti sia a medio che a lungo termine.

## 4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

### 4.1 Sintesi delle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale

#### Acque

Nel SIA il proponente dichiara che: “ *FASE DI ESERCIZIO* L'analisi degli impatti riguarderà separatamente il tema delle acque che verranno a contatto con i rifiuti (percolato) da quelle che scorrono sulle superfici (acque superficiali).

*Le varianti in oggetto non incidono sui quantitativi unitari annui di produzione di percolato, in quanto la realizzazione dei due progetti in variante... non modificherà la forma e le geometrie dell'ammasso dei rifiuti sia arealmente che negli spessori. Di conseguenza l'estradosso finale segue le stesse forme già approvate nel progetto di discarica originario e di conseguenza vengono confermati gli stessi quantitativi di percolato potenzialmente prodotti e riproposte le stesse linee di deflusso approvate.*

*L'impatto negativo legato alla presenza di superfici non coperte sarà minimizzato con la realizzazione per fasi del capping.*

*FASE POST MORTEM: Il rimodellamento morfologico finale ha previsto una rete di canalette, incise nel terreno vegetale di copertura, che garantiranno il deflusso delle acque superficiali al sistema di drenaggio perimetrale senza formazione di ristagni. La rete perimetrale è costituita da canalette in acciaio ondulato. La copertura finale ed il successivo inerbimento delle superfici eviterà fenomeni di erosione superficiale. Non si hanno modifiche nel calcolo dei bilanci in funzione delle varianti in quanto a parità di apporti idrici (precipitazioni) rimarranno inalterate sia l'evapotraspirazione, sia l'infiltrazione che lo scorrimento superficiale perché l'uso del suolo è uguale a quello di progetto approvato.”*

#### Aria

Nel SIA il proponente dichiara che: “*FASE DI ESERCIZIO: In fase di esercizio l'impatto sulla matrice aria è dovuto a diversi fattori che incidono sia sulle emissioni delle polveri che dell'impatto odorigeno.*

*L'emissione delle polveri è legata al movimento dei mezzi, alle operazioni di scarico dei rifiuti, alle operazioni di compattazione.*

*In fase di esercizio l'abbancamento di rifiuti e la loro successiva decomposizione ha come conseguenza l'emissione di biogas nell'aria con impatto sul chimismo dell'aria e sull'odore...*

*Relativamente all'impatto odorigeno va sottolineato che le campagne di monitoraggio olfattometrico semestrali condotte dall'Istituto Mario Negri, hanno sempre evidenziato sui punti di monitoraggio sotto vento alla discarica valori che la norma inglese IPPC H4 “Horizontal Guidance fo Odour Part - Regulation and Permitting” attribuisce all'aria ambiente (concentrazione di odore tra 5 e 40 ouE/m3), dimostrando una diffusione odorigena dal sito di discarica trascurabile.*

*Saranno adottate tutte le misure di mitigazione e di corretta gestione operativa attinenti al caso, sia nella fase di esercizio che nella fase di cantiere, quali:*



- *Movimentazione dei materiali con altezze di rilascio più vicine possibile al piano calpestio, basse velocità di uscita dei getti e contenitori chiusi;*
- *Fermata dei lavori di cantiere in condizioni anemologiche particolarmente sfavorevoli;*
- *Mezzi di trasporto Euro IV e V o comunque dotati di filtri per il particolato;*
- *Copertura dei carichi durante il trasporto;*
- *Rafforzamento della procedura interna già esistente per la bagnatura delle strade;*
- *Moderata velocità dei mezzi all'interno delle aree di lavorazione*

...

*FASE POST MORTEM: Nella fase post mortem le emissioni in atmosfera vengono di fatto annullate, in quanto le polveri sottili legate ai mezzi in movimento non ci saranno, mentre il biogas, che il banco dei rifiuti continuerà a produrre verrà completamente captato. Le uniche emissioni che rimarranno saranno legate alla combustione del biogas per la produzione di energia elettrica.”.*

### **Rumore**

Nel SIA il proponente dichiara che *“In fase di esercizio...l'impatto sulla componente rumore è medio, ed è legato alle lavorazioni presenti durante l'abbancamento dei rifiuti e gestione della discarica.*

*La realizzazione delle due varianti ha come impatto principale sul rumore il prolungarsi del cantiere di abbancamento e dei mezzi necessari a tale lavorazione, mentre le operazioni di realizzazione del capping riducono drasticamente i tempi di intervento, a compensare l'impatto negativo sopra descritto.*

*Si allega la documentazione specifica redatta dal Laboratorio Igienstudio di Jesi (An) per le valutazioni della componente rumore prevista nel Piano di Monitoraggio...*

*FASE POST OPERAM: In questa fase il rumore diminuirà drasticamente, in quanto la produzione di rumore sarà legata esclusivamente all'impianto di cogenerazione di biogas e dai mezzi per la manutenzione delle aree a verde ed i mezzi legati alle operazioni di manutenzione delle apparecchiature presenti.*

### **Viabilità**

Nel SIA il proponente dichiara che: *“FASE DI ESERCIZIO: ...*

*Al fine di realizzare il profilo finale tenendo conto dei cedimenti, il traffico di mezzi avrà una durata maggiore rispetto a quanto previsto nel progetto autorizzato ...*

*FASE POST MORTEM: A copertura realizzata l'unico traffico residuo sarà quello costituito da mezzi leggeri legati alle operazioni di manutenzione .”*

### **Suolo, sottosuolo**

Nel SIA il proponente dichiara che: *“FASE DI ESERCIZIO: Anche nel caso della morfologia la realizzazione delle due varianti non comporterà alcuna variazione rispetto al progetto approvato permettendo un razionale reinserimento delle aree di intervento nel contesto dei luoghi circostanti.*

*FASE POST MORTEM: Si attribuisce un livello di impatto permanente e basso in relazione al fatto che la morfologia dell'area verrà ricomposta con pendenze analoghe a quelle dell'ambiente collinare circostante. La destinazione finale di uso del suolo a verde restituisce una vocazione del tutto analoga a quella locale. I rifiuti presenti nel sottosuolo verranno*

*completamente isolati mediante manti sintetici in HDPE in profondità e in LDPE in superficie. I teli LDPE e le coperture finali da DL 36/03 limitano al minimo la possibilità di infiltrazioni nei banchi dei rifiuti e di conseguenza ridurranno al minimo la produzione del percolato”.*

### **Vegetazione**

Nel SIA il proponente dichiara che: “*FASE DI ESERCIZIO* la realizzazione dei due progetti in variante ricade su superfici già adibite a discarica e non interessa nuove aree; di conseguenza l’interferenza con la vegetazione risulta nulla mentre risulterà positivo il recupero finale delle superfici con reiserimento della vegetazione.

*FASE POST MORTEM*: Il progetto di recupero prevede la restituzione finale di un’area a verde, annullando di fatto l’impatto sulla componente ambientale vegetazionale. Gli impianti previsti andranno a ricreare un habitat simile a quello dell’ambiente circostante.”

### **Fauna**

Nel SIA il proponente dichiara che “*FASE DI ESERCIZIO*: Durante questa fase l’impatto sulla fauna è temporaneo e medio e non si discosta da quello esistente ed approvato. Le lavorazioni possono avere un impatto sulla fauna locale in un ambiente, comunque, molto depauperato ed alterato dal punto di vista faunistico.

*FASE POST MORTEM*: La realizzazione di siepi e macchie arboree, elementi caratteristici del paesaggio rurale marchigiano, costituiscono sicuramente una importante opera di mitigazione, in particolare anche per quello che riguarda la riduzione delle polveri, nonché la deframmentazione degli habitat. Le formazioni arboree e arbustive miste di specie autoctone, soprattutto quando costituite da specie pabulari, svolgono anche un importantissimo ruolo ecologico, arricchendo la zona di fauna avicola e terrestre (mammiferi di piccola e media taglia).”

### **Paesaggio**

Nel SIA il proponente dichiara che: “*La realizzazione dei due progetti in variante non comporta modifiche della situazione ambientale attuale in quanto gli interventi ricadono su superfici già adibite a discarica; nel contempo gli interventi permetteranno un recupero progressivo delle superfici ultimate con la realizzazione del capping e successivo reinserimento della vegetazione. Gli interventi pertanto comporteranno un miglioramento graduale e progressivo delle superfici con reinserimento delle aree nel contesto dei campi e delle colture limitrofe.*

*La progressiva attuazione del piano di ripristino già durante la fase di completamento delle coperture, porta al reinserimento ambientale di porzioni di aree con notevole riduzione dell’impatto visivo. Anche questo si può vedere nell’attuale gestione della discarica attiva, dove alcune parti già completate e tempestivamente recuperate si sono reinserite nell’ambiente locale sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale.*

*FASE POST MORTEM*: in fase post mortem l’impatto è permanente ma avrà un’intensità vicino allo zero in quanto il piano di recupero porterà ad un completo reinserimento dell’area nel contesto ambientale. La trasformazione della valle in una colmata avrà una forma finale con pendenze simili a quelle del contesto circostante. Lo studio botanico vegetazionale ha inoltre aumentato la possibilità e la qualità del recupero ed il reinserimento della zona.”.



### **Aspetti socio-economici**

Nel SIA il proponente dichiara che “*FASE DI CANTIERE e DI ESERCIZIO: La realizzazione delle varianti avrà un impatto positivo sulle caratteristiche sociali del territorio di area vasta e locali perché:*

1. *La realizzazione del progetto di variante permetterà in ogni caso di ottimizzare il recupero dell'area con tempi di intervento più congrui rispetto a quelli previsti in funzione del progetto attuale ed una razionale sistemazione ambientale dell'area.*
2. *L'attività di smaltimento dei rifiuti nell'area in progetto continuerà a garantire questo servizio sia per i cittadini che per le aziende a costi contenuti.*

*L'impatto sull'economia locale è sicuramente positivo, infatti l'esistenza della discarica permette il mantenimento del livello occupazionale della Società ed il mantenimento e il rafforzamento dei rapporti economici della Società con una serie di soggetti privati e pubblici. Gli impatti sulla popolazione locale riguardante l'accettazione dell'opera sono bassi; anche in fase di esercizio l'attività di discarica deve essere vista come un'attività di servizi che opera nel rispetto di tutte le norme ambientali e porta ad una serie di compensazioni economiche che si ripercuotono sulle condizioni sociali della zona. La presenza dell'impianto traduce anche ripercussioni positive sulle infrastrutture a servizio della popolazione locale....*

*FASE POST MORTEM: In questa fase l'impatto è positivo in quanto l'impianto continua a produrre biogas trasformato in energia elettrica, alternativa a quella prodotta con combustibile fossile contribuendo a sostenere quegli obiettivi locali e nazionali sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico. La realizzazione delle varianti in progetto alimentano i quantitativi di biogas prodotto, per cui l'impatto positivo sopra descritto viene incrementato ulteriormente.”.*

### **Salute umana**

Nel SIA il proponente dichiara che “ *FASE DI ESERCIZIO...La salute pubblica potrebbe essere minata nel momento in cui si possono avere delle infiltrazioni in falda, ma viste le caratteristiche geologiche del terreno del sito di ampliamento della discarica, tale rischio di contaminazione è nullo in quanto nell'area non sono presenti falde acquifere. Le caratteristiche di impermeabilità dei terreni nonché le guaine messe sul fondo delle vasche assicurano inoltre la tenuta delle depressioni nelle quali vengono abbancati i rifiuti.*

*In seguito alle analisi effettuate sulle matrici aria ed acqua negli anni di vita della discarica esistente, si può osservare come non si è mai avuto un superamento dei limiti previsti dalle normative vigenti per le matrici che possono recare danno alla salute umana. Pertanto si può affermare che la qualità delle matrici aria ed acqua è buona e che la presenza della discarica non causa danni alla salute pubblica...*

*FASE POST MORTEM: In fase di post mortem tutti i potenziali fattori negativi verranno monitorati e trattati per i prossimi 30 anni; il biogas captato è portato a combustione. La cogenerazione ha emissioni nei limiti di legge come verificabile dalle analisi e dal monitoraggio che tuttora viene effettuato nell'impianto esistente. Il percolato verrà trattato anche mediante l'impianto di depurazione previsto...”*

## 4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale

In merito alle diverse matrici ambientali interessate, si fanno propri i **contributi istruttori dell'ARPAM** Servizi ed Epidemiologia prot. n.47097 del 20.12.2016, ns. prot. n. 115638 del 21.12.2016, e prot. n. 10163 del 22.03.2017, ns. prot. n. 20834 del 23.03.2017, che si riportano nelle valutazioni di seguito.

### ACQUE

Il Servizio Acque dell'ARPAM rileva:

- ...
- *relativamente alla problematica della regimazione delle acque superficiali ricadenti nelle aree di intervento della discarica, si rileva che la modifica richiesta non comporta variazioni alle superfici di abbancamento del progetto iniziale, pertanto non è prevista la revisione del sistema di canalizzazione approvato nel progetto di ampliamento del 4° stralcio. Anche per la fase finale dell'impianto (fase post mortem) non si prevedono variazioni alle superfici finali del corpo discarica sia in termini di estensione planimetrica che in quota topografica, pertanto è confermata la realizzazione del sistema finale di regimazione delle acque già approvato.*
- *alla luce delle considerazioni sopra espresse il Servizio Acque per le problematiche ambientali di competenza ritiene di non avere osservazioni alla modifica progettuale richiesta.”*

### ARIA

Il Servizio Aria dell'ARPAM, formula le seguenti considerazioni: “... *In fase di esercizio l'impatto sulla matrice aria è dovuto a diversi fattori che incidono sia sulle emissioni delle polveri che dell'impatto odorigeno.*

*L'emissione delle polveri è legata al movimento mezzi, alle operazioni di scarico dei rifiuti, alle operazioni di compattazione, mentre l'impatto odorigeno è dovuto alla decomposizione dei rifiuti e quindi alla dispersione del biogas che fuoriesce dal corpo discarica.*

*Per quanto riguarda il biogas, nel corpo discarica è presente una fitta rete di pozzi, finalizzata alla captazione dello stesso, i quali sono allacciati ad un impianto di cogenerazione. Progressivamente all'evolversi della geometria dei banchi, vengono realizzate ulteriori trincee drenanti orizzontali allacciate in successione all'impianto stesso. E'previsto l'allaccio alla rete centrale dopo la chiusura finale dei lotti. Allo stato attuale (IV stralcio) le opere di captazione biogas interessano circa il 70-80 % della superficie di abbancamento mentre nella porzione di discarica chiusa l'allaccio interessa la totalità delle superfici.*

*L'altra fonte di emissioni diffuse in atmosfera è la movimentazione dei mezzi, che può portare alla formazione di polveri disperse.*

*Dato che i calcoli dei cedimenti sono stati eseguiti in un periodo pari a trenta anni si ritiene che il proponente debba indicare quando intende effettuare la copertura definitiva; ed inoltre, ... dovrebbe essere valutato l'impatto ambientale della eventuale minore captazione di biogas.”.*



Provincia  
di Ancona

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it

Il Proponente, con integrazioni registrate ns. prot. n. 12392 del 09.02.2016 ha risposto ad ARPAM chiarendo che:

- *“Il calcolo del cedimento, nel documento progettuale, è stato fatto per un tempo di 30 anni, in quanto limite temporale proposto dal DL 36/2003, con valori totali, del cedimento secondario, pari a 2,00-3,50 metri (vedi pag. 13 della Relazione tecnica di progetto). Nella stessa relazione viene evidenziato che il cedimento secondario avviene principalmente dopo la fase iniziale di abbancamento dei rifiuti con valori di 0,80-2,00 metri; tali valori sono ottenuti da esperienze dirette, con misurazioni per 15 mesi, effettuate direttamente nelle aree di discarica, nelle quali si sono raggiunte le quote finali di progetto...*

*Per cui possiamo affermare che:*

1. *L'abbassamento di 1 metro dei rifiuti prospettato nel progetto di variante, avverrà in un arco di tempo di 12 mesi durante i quali l'assestamento si verificherà progressivamente partendo dalle prime aree abbancate alle ultime, permettendo di attivare la copertura definitiva;*
2. *L'abbancamento dei rifiuti avverrà per 6 settori progressivi, ognuno realizzato in 2 mesi; da cui deriva che:*
  - *al completamento di ogni settore seguirà un periodo di assestamento, per raggiungere le quote di progetto, di massimo 12 mesi;*
  - *i settori completati saranno pronti progressivamente per la realizzazione della copertura, dopo la tempistica sopra riportata. Le verifiche topografiche permetteranno di controllare l'evoluzione degli assestamenti con possibilità di realizzare le coperture anche in tempi più brevi dei 12 mesi ipotizzati, qualora verifichino che sono stati raggiunti i profili finali di progetto .*

*Pertanto, è possibile affermare che nell'arco di 15-18 mesi dall'inizio dell'abbancamento previsto nel progetto di Variante, sarà possibile effettuare sia i lavori di abbancamento che quelli di copertura finale , previa verifica topografica delle quote raggiunte.*

- *Relativamente alla captazione del biogas è possibile affermare che questa avviene essenzialmente tramite i pozzi biogas che saranno tutti realizzati in fase di abbancamento, realizzazione delle superfici finali e messa in opera dello strato di regolarizzazione. Pertanto, i lavori in variante proposti non incidono minimamente su tale situazione.*
- *Le quantità di biogas captate tramite il drenaggio sotto telo sono legate alla realizzazione delle coperture che, come sopra detto, saranno progressive e legate alle tempistiche dei 15-18 mesi necessarie alla realizzazione del progetto e al verificarsi dei cedimenti; tali tempistiche sono paragonabili anzi inferiori ai tempi necessari alla realizzazione delle coperture in base al DL/36 .*

*La maggiore produzione di percolato ipotizzata nelle osservazioni Arpam legata al periodo con assenza di copertura, visti gli interventi di copertura progressivi proposti limiterà progressivamente le infiltrazioni in profondità; i tempi di realizzazione maggiori delle coperture in base al DL36 rispetto all'utilizzo dei materiali geosintetici annulleranno tale ipotesi.”.*

Il Servizio Aria dell'ARPAM, con nota prot. n. 10163 del 22.03.2017, registrata ns. prot. n. 20834 del 23.03.2017, conclude che: *“... si ritiene che la captazione del biogas debba procedere di pari passo con le altezze raggiunte di volta in volta con l'abbancamento dei rifiuti in ogni settore, senza aspettare il progressivo abbassamento dei rifiuti.”.* In merito si rimanda alla prescrizione n. 7 Paragrafo 5 – Conclusioni.



## **RUMORE**

Il *Servizio Radiazioni/Rumore dell'ARPAM*, nella nota prot. n. 47097 del 20.12.2016 osservava: “... questo Servizio si trova nell'impossibilità di formulare valutazioni favorevoli in merito al rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla matrice rumore da parte dell'attività in esame, fino a che non verrà fornita la documentazione di impatto acustico completa in ogni sua parte, tenendo conto di quanto sopra illustrato.”

La ditta, con integrazioni registrate ns. prot. n. 12392 del 09.02.2016 ha integrato quanto sopra ed ARPAM, con nota con nota prot. n. 10163 del 22.03.2017, registrata ns. prot. n. 20833 del 23.03.2017, ha espresso valutazioni favorevoli in merito alla matrice Rumore.

## **VIABILITA'**

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente in merito al non aumento del traffico.

Si evidenzia che in sede di conferenza di Servizi il Comune di Castelbellino ha rappresentato quanto segue: “ ... sottolinea il problema della viabilità verso la discarica e ricorda che circa 15 anni fa il Comune di Maiolati, per evitare il traffico dei camion di Garbini, emise il divieto di transito per i camion all'interno del centro abitato, motivo per cui gli abitanti di Moie non subiscono il traffico della discarica. Ipotizza che anche il Comune di Castelbellino potrebbe porre un divieto di transito sul proprio territorio...”

Il Sindaco Cesaroni, per chiudere l'intervento del Comune di Castelbellino, ribadisce che, mentre per queste due varianti si poteva giungere ad un accordo, per un ulteriore ampliamento assolutamente no.”

Per la relativa valutazione si rimanda al paragrafo 5 Conclusioni.

## **SUOLO**

Si riporta l'istruttoria effettuata dalla U.O. Vigilanza e Controllo Attività Estrattive:

“... Da un punto di vista geologico – geomorfologico - idrogeologico nell'area in esame sono presenti i terreni prevalentemente argillosi che caratterizzano i depositi marini pliocenici (formazione delle argille azzurre); data la natura prettamente impermeabile di tale formazione geologica nell'area non risulta presente una falda acquifera significativa.

Per quanto riguarda la valutazione del dissesto idrogeologico dalla visione della cartografia del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con D.C.R. 116/04, l'area di discarica (IV Stralcio) risulta interessata da due frane a rischio moderato (R1) e a pericolosità elevata (P3) identificate con il codice F12-0694 (R1-P3) e F12-0674 (R1-P3), tuttavia, così come specificato nella relazione di SIA, gli interventi progettuali per la realizzazione della vasche hanno asportato completamente i terreni instabili realizzando, di conseguenza, la bonifica dei dissesti.

Gli interventi in variante proposti non comportano l'esecuzione di alcun tipo di trasformazione definitiva rispetto allo stato attuale dei luoghi e non aggravano le condizioni di rischio del sito; infatti la variante di innalzamento di 1 metro in funzione dei cedimenti del banco comporta aumenti irrilevanti di peso; la variante di riduzione del capping porta,

*viceversa, ad una diminuzione dei carichi in quanto si sostituisce lo strato di copertura (ghiaia e argilla) con peso specifico medio di 1,5-1,6 t/mc con i rifiuti con peso specifico massimo di 0,8 t/m.*

*Tali varianti non incidono inoltre sui quantitativi unitari annui di produzione di percolato, in quanto la realizzazione dei due progetti... non modificano la forma e le geometrie dell'ammasso dei rifiuti sia arealmente che negli spessori.*

*Il progetto ha verificato la stabilità del corpo discarica lungo la sezione critica di massima pendenza, tenendo conto dall'innalzamento temporaneo di + 1,0 m. rispetto al profilo finale approvato in progetto, che si annullerà nel tempo in funzione dei cedimenti prevedibili del banco rifiuti. Tali verifiche hanno pertanto tenuto conto della ipotesi progettuale contenuta nel vecchio progetto autorizzato nel 2006 (situazione maggiormente critica), aggiungendo il sovraccarico temporaneo legato all'innalzamento proposto.*

*I risultati, aventi coefficienti di sicurezza sempre superiori al valore di  $F_s$  1,1, che definisce il limite delle condizioni di sicurezza, attestano per condizioni di stabilità del banco rifiuti sia a medio che a lungo termine....*

*Esaminata tale documentazione, vista l'entità della trasformazione territoriale indotta dalle opere in variante, che risulta irrilevante in quanto non modifica la geometria dell'intervento di discarica autorizzato sia in senso areale che volumetrico, le stesse si ritengono compatibili per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo acque sotterranee; si raccomanda tuttavia il rispetto delle indicazioni date e delle misure di mitigazione previste dal SIA.”.*

#### **VEGETAZIONE**

Si prende atto che la variante in esame non varia quanto già valutato ed approvato con il progetto iniziale, pertanto non si hanno osservazioni in merito.

#### **FAUNA**

Si prende atto che la variante in esame non varia quanto già valutato ed approvato con il progetto iniziale, pertanto non si hanno osservazioni in merito.

#### **PATRIMONIO NATURALE, ARCHITETTONICO E PAESAGGIO**

Si prende atto che la variante in esame non varia quanto già valutato ed approvato con il progetto iniziale, pertanto non si hanno osservazioni in merito.

#### **ASPETTI SOCIO-ECONOMICI**

In sede di *Conferenza dei Servizi del 28.04.2017* (trasmissione verbale con nota prot. n. 26351 del 12.05.2017) i Comuni presenti hanno manifestato la loro posizione rispetto alla variante:

*“Il Sindaco Andrea Cesaroni del Comune di Castelbellino ...Da un punto di vista politico si dimostra da una parte aperto al dialogo se questi due progetti (per ulteriori 200.000*



mc) servissero per riconvertire Sogenus e il sito di discarica, dall'altra contrario in maniera assoluta se essi dovessero servire come trampolino per un ulteriore ampliamento...

*Il Sindaco di Poggio San Marcello, Tiziano Consoli, rileva come la cittadinanza sia divisa non in merito all'aspetto tecnico, bensì politico e mostra la sua preoccupazione in merito al disfacimento territoriale a livello politico... Invita a mettere sul tavolo della conferenza una pluralità di aspetti coinvolti, anche al fine di valutare in che modo procedere con la chiusura della discarica e quali siano le soluzioni alternative allo smaltimento dei rifiuti urbani.*

*Il Sindaco di Castelplanio Barbara Romualdi, premettendo che la politica andrebbe fatta in altri luoghi... rimanda alla Provincia l'effettuazione di tutte le verifiche dovute.*

*Il Sindaco Cesaroni, per chiudere l'intervento del Comune di Castelbellino, ribadisce che, mentre per queste due varianti si poteva giungere ad un accordo, per un ulteriore ampliamento assolutamente no...*

*Marco Bini, Assessore del Comune di Monte Roberto, risponde... che l'autorizzazione per questi progetti dipende da leggi e regole per cui la competenza è della Provincia. In esito al procedimento il Comune valuterà poi che azioni intraprendere.*

*...il Sindaco Cesaroni, ...dà per certi ulteriori ampliamenti per 600.000 mc (ossia il 30% del progetto del 2005), ai quali si dichiara pronto a dare battaglia....La preoccupazione è la possibilità di ampliamenti futuri, al di là di quello che dichiara il Sindaco Domizioli, che non sarà sempre tale. Si auspicherebbe pertanto un impegno formale a non procedere con ampliamenti futuri da parte del Consiglio comunale di Maiolati.”.*

Per le valutazioni conclusive si rimanda al paragrafo 5 del presente rapporto istruttorio.

## SALUTE UMANA

**ARPAM Servizio Epidemiologia Ambientale**, con nota prot. n. 47097 del 20.12.2016, ns. prot. n. 115638 del 21.12.2016, forniva un contributo epidemiologico in relazione alla procedura in oggetto, premettendo che: “... nel caso presente e in quelli analoghi, in attesa di poter concordare con ASUR metodologie più attuali ed efficaci, possono essere forniti contributi limitatamente in merito:

- allo stato di salute dei residenti nel comune interessato all'intervento/progetto da valutare in via generale o sulla base dei possibili rischi che l'ASUR avrà cura di segnalare in dettaglio;
- agli impatti in termini di eventi sanitari attribuibili sulla base degli ultimi dati disponibili (anno 2007) a inquinamento atmosferico (background) su base comunale.

Ciò premesso, si rendono di seguito le informazioni descrittive e metodologiche sul caso in esame, precisando che, nell'intento di agevolare la lettura e l'interpretazione delle stesse, sono state fornite le apposite indicazioni contenute nel documento “Gestione dei referti di epidemiologia descrittiva” inviato all'ASUR-Dipartimento di Prevenzione dell'AV competente per territorio (nota prot. 0015987/11/05/2015|ARPAM|DDAN|P), al quale si rimanda per le conclusioni in merito al presente contributo ed eventualmente per la segnalazione di rischi particolari da approfondire dal punto di vista epidemiologico...” .

A tal fine ARPAM allega i dati risultanti dello stato di salute:

Appendice A      Decessi per causa nella area di studio - Tutte le età  
Periodo di osservazione 2006-2011 - Confronto regione Marche

Appendice B	Primi ricoveri ospedalieri per causa nella area di studio - Tutte le età Periodo di osservazione 2006-2012 - Confronto regione Marche
Appendice C	Tutti i ricoveri ospedalieri per causa nella area di studio - Tutte le età Periodo di osservazione 2006-2012 - Confronto regione Marche.

**ASUR Marche area Vasta n. 2**, con nota prot. n. 210710 del 14.12.2016, ns. prot. n. 114313 del 15.12.2016, pone le prescrizioni indicate al paragrafo 5 del presente documento istruttorio.

ASUR, a seguito delle integrazioni della Ditta, con nota prot. n. 38007 del 04.03.2017, ns. prot. n. 18575 del 06.03.2017, “... *fa presente che non si hanno ulteriori osservazioni a tutela della salute della popolazione. In ogni caso si sottolinea la necessità di mantenere attive adeguate azioni di monitoraggio, definite dagli Enti titolari delle attività di indagine in materia, al fine di verificare l’efficacia nel tempo degli interventi di mitigazione di impatto previsti dal proponente. Infine si confermano le osservazioni e le indicazioni a tutela della salute pubblica già espresse con la nota prot. 210710 del 14/12/2016.*”

Con nota **ns. prot. n. 19521 del 13.03.2017**, si chiedeva ad ASUR e ARPAM Servizio Epidemiologia Ambientale il seguente contributo:

“*Con riferimento alla discarica in oggetto, con D.D. n. 961 del 09.06.2016 questa Provincia ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale negativo sulla proposta di completamento dell’ampliamento del 4° stralcio presentata dal Comune di Maiolati Spontini nel 2013. Al paragrafo 4.2 del documento istruttorio, relativamente alla matrice Salute pubblica questo ufficio riportava le seguenti conclusioni:*

“*Il mancato accertamento del rapporto eziologico tra i rilievi epidemiologici della zona e l’attività della discarica, comporta che tale problematica non concorra all’espressione del giudizio di compatibilità ambientale negativo.*

*Tuttavia, considerata le numerose attività produttive, e non, concentrate nel territorio in cui gravita il presente progetto, tenuto conto di quanto emerso dall’istruttoria congiunta ARPAM e ASUR effettuata nel presente procedimento..., è opinione della scrivente Autorità che i Sindaci dei Comuni interessati nel procedimento, in qualità di Autorità sanitarie, debbano effettuare adeguati approfondimenti epidemiologici, volti al controllo di eventuali nuovi e aggiuntivi contributi alle pressioni ambientali dell’area”.*

*...si chiede ad ASUR e ad ARPAM - Servizio Epidemiologia Ambientale - di completare il contributo tecnico di competenza, tenendo in considerazione anche le questioni oggetto del complesso delle osservazioni dei Consiglieri, e relative controdeduzioni del Comune, fornendo al contempo aggiornamenti/considerazioni circa lo stato dell’indagine epidemiologica cui il Comune di Maiolati Spontini comunica di aver dato impulso (cfr. integrazioni assunte al ns. prot. n. 12392 del 09.02.2017, ndr.)”.*

Il **Servizio Epidemiologia Ambientale dell’ARPAM**, con nota prot. n. 10163 del 22.03.2017, registrata ns. prot. n. 20834 del 23.03.2017, conferma quanto osservato con nota n. 19520 del 13.03.2017 in merito alla variante del capping:

“*Precisando che, riguardo al progetto avanzato dal comune di Maiolati Spontini di avviare uno studio epidemiologico analitico, le sole notizie a nostra disposizione sono Contenute nella*



Provincia  
di Ancona

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it

*citata comunicazione del comune del 9/2/2017 prot. n. 12343, si premette che questo Osservatorio non è stato informato e/o coinvolto nella definizione delle finalità dello studio né nella stesura delle ipotesi metodologiche*

*Queste ultime risultano infatti molto ambiziose (valutazioni complete delle esposizioni personali indoor e outdoor), con la inevitabile conseguenza di rivelarsi particolarmente complesse ed onerose.*

*Una tale metodologia, inoltre, è inusuale negli studi epidemiologici ambientali di coorti residenziali in Italia e, a nostro avviso, mancano, allo stato delle conoscenze sulla situazione locale, le indicazioni per effettuare studi “caso-controllo” (mancanza di specifiche e robuste ipotesi di associazioni tra esposizioni ambientali locali ed eccessi di eventi sanitari),*

*Come proposto in precedenza, uno studio analitico di particolare impegno e con prospettive di risposta non sufficientemente valutate andrebbe preceduto da uno studio ecologico su piccola area, così da evidenziare eventuali eccessi locali di eventi sanitari potenzialmente associabili alla discarica, utilizzando le misure, o gli indicatori indiretti, di esposizione già esistenti o costruendo modellistiche di dispersione degli inquinanti da valutare con la competenza ambientale.*

*Di fatto uno studio analitico caratterizzato da solide basi scientifiche, per la suddetta complessità ed onerosità, necessita di una approfondita valutazione di appropriatezza e fattibilità.*

*Per le materie di nostra competenza, si concorda con quanto richiesto nel protocollo del comune di Maiolati Spontini in merito alla sollecitazione dell'operatività del registro regionale dei tumori e di quello specifico sui mesoteliomi, e quindi in ordine alla disponibilità dei relativi dati e ad una migliore conoscenza delle esposizioni ambientali della popolazione dell'area*

*Sul tema della progettazione di iniziative di studio e/o di sorveglianza epidemiologica, inoltre, si ritiene utile il coinvolgimento di questo Osservatorio e di altre strutture scientifiche anche di livello nazionale....”.*

In sede di **Conferenza dei Servizi del 28.04.2017** (trasmissione verbale con nota prot. n. 26351 del 12.05.2017), in merito agli aspetti epidemiologici si è discusso quanto segue:

*“Il Sindaco di Belvedere Ostrense, Riccardo Piccioni, premettendo di non entrare in valutazioni prettamente tecniche ma di affrontare solo un discorso preliminare legato all'impatto sanitario, in qualità di Autorità competente in materia di salute, osserva come gli studi scientifici effettuati nelle discariche del Lazio abbiano fornito dati inquietanti, di cui il Sindaco non può non prendere atto. Evidenzia che la discarica di Moie aveva una sua durata, che il territorio ha già dato abbastanza e che, anche in assenza di nesso di causalità, il rischio è troppo grande e l'attività si deve fermare...*

*Il Sindaco Umberto Domizioli del Comune di Maiolati Spontini...ricorda che sta portando avanti l'impegno preso un anno fa circa la necessità di approfondimenti epidemiologici e che gli studi del Lazio non si possono applicare alla nostra realtà, in quanto le condizioni al contorno sono diverse caso per caso...*

*Il Sindaco Piccioni dà lettura di uno stralcio del contributo congiunto ARPAM ASUR prot. n. 37630 del 22.02.2016, da cui emerge la necessità di porre attenzione ad interventi aggiuntivi nell'area...*

*Domizioli risponde che quel documento, noto a tutti, è stato già analizzato nella conferenza di servizi dell'ampliamento della discarica...*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it



*Cappanera, consigliere del Comune di Castelbellino...evidenzia come nel territorio del Comune di Castelbellino, piccolo ma con alta densità abitativa, ci siano diversi impianti importanti: la centrale a biogas a Scorcelletti, il trattamento inerti della Cava Mancini, il depuratore e l'impianto a biogas della discarica. Afferma che la discarica di Maiolati non è più di pubblica utilità ma di interesse pubblico e chiede di tutelare la salute dei cittadini che hanno già sopportato a lungo.*

*Gasparini, consigliere del Comune di Castelbellino, ...invita i Sindaci ad approfondire la questione epidemiologica...*

*L'Avv. Mazzi, legale di ACU Marche...invita la conferenza a tener conto dei pareri dei Sindaci, che...devono esercitare il loro potere in ambito sanitario...*

*Cesaroni sostiene di partecipare oggi come Sindaco, il cui ruolo prevale rispetto a quello di socio, e di esprimere quindi contrarietà in relazione ai rischi per la popolazione di Castelbellino, nella quale sono stati rilevati superamenti a livello epidemiologico.*

**ASUR Marche area Vasta n. 2**, con nota prot. n.63276 del 13.04.2017, ns. prot. n. 25920 del 09.05.2017, comunica che “...non si hanno ulteriori osservazioni a tutela della salute della popolazione e perciò si confermano le osservazioni già espresse... In riferimento allo stato dell'indagine epidemiologica si fa presente che questo Servizio non ha competenza in tale ambito, pertanto si rimanda alle valutazioni degli organi preposti”.

Per le valutazioni conclusive si rimanda al paragrafo 5 del presente rapporto istruttorio.

## 5 CONCLUSIONI

### 5.1 Esito dell'istruttoria

Il **IV Stralcio della discarica La Cornacchia**, attualmente in corso di coltivazione, è stato oggetto di giudizio di compatibilità ambientale positivo con Determinazione del Dirigente n. 407 del 29.07.2005, ed approvato con Autorizzazione Provinciale n. 49/2005 del 04.08.2005.

Il sito in oggetto è stato recentemente oggetto di valutazione, in occasione del progetto di **“completamento dell'ampliamento del 4° stralcio”**: con Determinazione del Dirigente del Settore IV, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, n. 961 del 09.06.2016, la Provincia di Ancona ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo e diniego di autorizzazione integrata ambientale.

Nello specifico, l'intervento consisteva nella realizzazione di una nuova vasca capace di estendere di ulteriori 11 anni la gestione della discarica conferendo circa 950.000 mc di rifiuti.

In sintesi le argomentazioni della suddetta determina si fondavano su:

- violazione della distanza minima di 2000 m dai centri abitati, stabilita dalla DACR n. 66/2013;
- raggiungimento del limite di tolleranza della popolazione del luogo verso un impianto sempre meno destinato alle esigenze dei residenti e sempre più rivolto agli interessi delle aziende produttrici di rifiuti speciali;
- sviluppo dell'ampliamento nella direzione dei centri abitati limitrofi e conseguente compromissione definitiva del grado di tolleranza della popolazione.

Il progetto oggi in esame interessa le superfici del IV stralcio della discarica - **IV e V lotto** (circa 84.000 mq totali) - e **prevede di innalzare temporaneamente le quote di abbancamento del banco rifiuti di uno spessore uniforme pari a 1,0 m rispetto alle quote finali approvate, con un aumento quantitativo ma non volumetrico di rifiuti.**

In relazione agli aspetti di cui sopra:

- la distanza minima dei 2000 m dai centri abitati non si applica alla variante (cfr. paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio);
- in conferenza di servizi del 28.04.2017 si è provveduto a convocare tutti i Comuni potenzialmente interessati dall'impatto. In tale sede si è registrato un livello di tolleranza accettabile verso la variante in oggetto mentre è emersa una forte contrarietà a futuri eventuali ampliamenti. Si è rilevato altresì il permanere, rispetto alla VIA dell'ampliamento sopra richiamata, di una forte preoccupazione per gli impatti sanitari dell'impianto (cfr. paragrafo 4.2 Aspetti socio - economici e Salute umana).
- la variante si sviluppa esclusivamente in verticale e non va ad occupare nuove superfici, non “si avvicina” pertanto ai centri abitati.



La presente procedura è stata condotta in parallelo alla VIA relativa al progetto di modifica del pacchetto di copertura dei lotti in questione. Il proponente ha condotto le valutazioni ambientali delle due varianti in unico SIA, considerando nel complesso, cumulativamente, un aumento di rifiuti conferibili pari a circa 184.000 mc, per un aumento volumetrico di rifiuti di circa 100.000 mc e un ulteriore prolungamento dell'attività di circa 15-18 mesi (fase di abbancamento e di copertura).

**Ciò considerato, in merito alla variante in oggetto, la Provincia di Ancona rilascia un giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni** (cfr. ASUR paragrafo 4.2 – Salute umana e ARPAM paragrafo 4.2 - Aria):

1. **In fase di normale gestione della discarica dovranno essere limitate, con il criterio della migliore tecnica disponibile, le eventuali emissioni diffuse, ancorché odorogene o di polveri, specie quelle relative al transito veicolare su strada ed allo scarico/abbancamento dei rifiuti.**  
A tal riguardo dovranno tra l'altro essere effettuate la bagnatura delle aree di transito dei mezzi, la manutenzione e la pulizia periodica delle opere di viabilità interna e dei piazzali per lo scarico e la sosta dei mezzi e la verifica, prima di permettere l'accesso dei mezzi all'area dell'impianto, della completa copertura dei carichi, al fine di evitare dispersioni di materiali potenzialmente volatili. I rifiuti dovranno essere stoccati provvisoriamente solo all'interno di cassoni chiusi e dovranno inoltre essere evitati imbrattamenti delle superfici per perdite di materiali. La diffusione degli odori dovrà essere tenuta sotto controllo anche mediante il lavaggio periodico delle ruote e delle parti esterne di tutti i mezzi in uscita che hanno trasportato rifiuti e tramite la ricopertura giornaliera dei rifiuti compattati abbancati. Dovranno altresì essere eliminate o, comunque, ridotte le emissioni odorogene legate alle sostanze volatili contenute nel biogas prodotto mantenendo in esercizio il sistema di estrazione e di trattamento del biogas per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione dello stesso, quindi anche nella fase di post chiusura dell'impianto e, comunque, per il periodo necessario.
2. **In ogni caso, durante le fasi di cantiere, di esercizio e di gestione post chiusura dell'impianto, i mezzi impegnati nel cantiere e quelli utilizzati per la ricopertura finale della discarica dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di emissioni o, in alternativa, forniti di filtri per il particolato.**
3. **Nelle fasi di esercizio e di gestione post operativa dell'impianto, dovranno comunque essere adottati, sempre in linea con le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti atti ad evitare o ridurre ogni impatto negativo sulle matrici ambientali circostanti, con particolare riguardo alle emissioni di percolato e biogas dal bacino della discarica.**
4. **Nella fase di attività dell'impianto dovranno anche essere evitati sviluppi di ratti e/o altri animali indesiderabili, per il cui contenimento dovranno essere eseguiti periodici adeguati interventi di derattizzazione e disinfestazione.**

5. **E' necessario mantenere attive adeguate azioni di monitoraggio, definite dagli Enti titolari delle attività di indagine in materia, al fine di verificare l'efficacia nel tempo degli interventi di mitigazione di impatto previsti.**
6. **La captazione del biogas deve procedere di pari passo con le altezze raggiunte di volta in volta con l'abbancamento dei rifiuti in ogni settore, senza aspettare il progressivo abbassamento dei rifiuti.**

Tuttavia l'ufficio non può non tenere in considerazione le criticità emerse nel corso dell'istruttoria in relazione al sito di discarica nel suo complesso, ovvero **gli aspetti sanitari e l'eventualità di ampliamenti futuri.**

#### **1. Aspetti sanitari**

Dando seguito a quanto indicato nella citata Determinazione n. 961 del 09.06.2016 della Provincia di Ancona in merito agli **opportuni approfondimenti epidemiologici** da parte dei Comuni della Vallesina, si auspica lo sviluppo degli studi in campo nella direzione indicata da ARPAM Servizio Epidemiologia Ambientale (*cf. paragrafo 4.2*): riguardo al progetto avanzato dal comune di Maiolati Spontini di avviare uno studio epidemiologico, uno studio analitico di particolare impegno e con prospettive di risposta non sufficientemente valutate andrebbe preceduto da uno studio ecologico su piccola area, così da evidenziare eventuali eccessi locali di eventi sanitari potenzialmente associabili alla discarica, utilizzando le misure, o gli indicatori indiretti, di esposizione già esistenti o costruendo modellistiche di dispersione degli inquinanti da valutare con la competenza ambientale.

Di fatto uno studio analitico caratterizzato da solide basi scientifiche, per la suddetta complessità ed onerosità, necessita di una approfondita valutazione di appropriatezza e fattibilità.

ARPAM concorda con quanto richiesto nel protocollo del Comune di Maiolati Spontini in merito alla sollecitazione dell'operatività del registro regionale dei tumori e di quello specifico sui mesoteliomi, e quindi in ordine alla disponibilità dei relativi dati e ad una migliore conoscenza delle esposizioni ambientali della popolazione dell'area

Sul tema della progettazione di iniziative di studio e/o di sorveglianza epidemiologica, inoltre, ritiene utile il coinvolgimento dell'Osservatorio e di altre strutture scientifiche anche di livello nazionale.

#### **2. Eventuali sviluppi futuri**

L'istruttoria tecnica si è concentrata sull'interpretazione del concetto di modifica sostanziale o ampliamento, come definiti al punto 12.4 del PRGR, al fine di stabilire l'applicabilità dei criteri localizzativi all'impianto in oggetto. A riguardo, rileva il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive al progetto originario.

A scenario legislativo e pianificatorio immutato, l'individuazione del "progetto originario" deve essere fatta esclusivamente con riferimento all'impianto in possesso di autorizzazione validamente in corso all'entrata in vigore del PRGR 2015. Nel caso in oggetto il **progetto originario** risulta pertanto individuato nel IV stralcio del 2005 (Autorizzazione Provinciale n. 49/2005 del 04.08.2005).

Ne consegue che, in merito a futuri eventuali ampliamenti ipotizzati in sede di conferenza di servizi (*cf. paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio*), una volta raggiunto il limite di

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it



Provincia  
di Ancona

incremento del 30% rispetto al progetto originario, gli stessi non potranno più sottrarsi al rispetto del criterio localizzativo di 2.000 m di distanza dai centri abitati. Tuttavia si evidenzia che anche un eventuale ampliamento sotto-soglia, pur sottratto al rispetto dei fattori escludenti, sarebbe presumibilmente soggetto alla VIA, che effettua una valutazione del progetto nel suo complesso e rispetto a molteplici aspetti non solo pianificatori e localizzativi.

La VIA infatti, nella sua logica intrinseca, prende in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri della singola variante, anche gli impatti indotti dall'opera complessiva sul sistema ambientale e sociale, che, nel caso in questione, subisce le pressioni della discarica "la Cornacchia" ormai da anni.

## 6 OSSERVAZIONI

### 6.1 Osservazioni pervenute

#### ACU Marche – Associazione Consumatori Utenti, ns. prot. n. 115040 del 19.12.2016

##### Osservazione n. 1 – PRGR

La distanza della discarica dal centro abitato e in particolare da punti sensibili, quali il polo scolastico e gli asili, molto inferiore ai due chilometri stabiliti dalla normativa regionale, esclude la possibilità di prolungare l'attività della discarica oltre i termini di completamento previsti.

##### Controdeduzione

Nelle *integrazioni assunte al ns. prot. n. 12392 del 09.02.2016* il proponente rimanda alla nota del 12/09/2016 prot. n. 629715 del Servizio Ambiente e Agricoltura P.F. Ciclo dei Rifiuti Bonifiche Ambientali e Rischio Naturale della Regione Marche, relativa al procedimento di AIA.

##### Valutazione

Si rimanda al paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio.

##### Osservazione n. 2 – Stabilità

L'innalzamento delle quote di abbancamento provoca un aumento del carico della vasca e quindi un aumentato del rischio di cedimento, specialmente in considerazione della sismicità della zona. Risulta necessaria, quindi, una valutazione della resistenza sismica della vasca di cui si vorrebbe aumentare il carico.

##### Controdeduzione

Nelle *integrazioni assunte al ns. prot. n. 12392 del 09.02.2016* il proponente dichiara: “... nel progetto approvato si è valutata la stabilità del corpo discarica nella situazione più critica verificabile ed in condizioni sismiche...In particolare nelle verifiche di progetto effettuate in condizioni sismiche, sono stati utilizzati i parametri meccanici dei rifiuti dopo il loro assestamento e maturazione nel tempo (condizione cautelativa) senza tener conto dell'abbassamento geometrico del banco rifiuti conseguente all'assestamento stesso (ulteriore condizione cautelativa). In pratica tale ipotesi di calcolo adottata, nelle verifiche di stabilità di progetto, ha permesso di tenere già conto dei carichi legati ai pesi di volume dei rifiuti assestati e alle quote di abbancamento finali.

*Si fa inoltre notare che la modifica del pacchetto di copertura comporta invece un alleggerimento del peso sul corpo discarica in quanto vengono sostituiti spessori di materiali a peso specifico maggiore (argille e ghiaia) con rifiuti a peso specifico inferiore e geocompositi di copertura a vantaggio della stabilità”.*

##### Valutazione

Si rimanda al paragrafo 4.2 - Suolo - del presente documento istruttorio.

### **Osservazione n. 3 - Epidemiologia**

Deve essere necessariamente tenuta in debita considerazione la tutela del bene primario della salute dei cittadini. Si deve tener conto della nota congiunta ASUR ARPAM del 22.02.2016 in cui si raccomanda *“una particolare attenzione e il controllo di eventuali nuovi e aggiuntivi contributi alle pressioni ambientali nell’area” ed evidenziano “l’opportunità di programmare approfondimenti su alcune problematiche sanitarie ... e di verificare la fattibilità di una indagine su piccola area e della necessità di mantenere attive adeguate azioni di monitoraggio...”*.

Il progetto è in contraddizione con la legge regionale dei rifiuti e con l’effettiva tutela della salute dei cittadini. In base al principio europeo di precauzione si ritiene che prima di valutare qualsiasi ipotesi di prolungamento della attività della discarica, occorre procedere alla valutazione di impatto sanitario della stessa.

#### **Controdeduzione**

Relativamente alla salute pubblica il proponente ribadisce che:

- Non esistono fatti, circostanze, riferibili a fenomeni di inquinamento e pertanto non esiste alcuna documentazione relativa ad un qualsiasi nesso di causalità tra patologie tumorali ed aumenti di ricoveri ospedalieri e la presenza della discarica in località la Cornacchia di Maiolati Spontini;
- L’impianto è continuamente monitorato, è dotato di sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificato dal RINA che non ha mai rilevato parametri ambientali fuori norma; non si hanno pertanto i presupposti di base per poter ipotizzare qualsiasi nesso di causalità tra discarica e patologie;
- L’Amministrazione Comunale è favorevole a ogni iniziativa volta a valutare con criteri scientifici ed obiettivi al di fuori di ogni speculazione politica, ogni aspetto relativo alla salute pubblica nel territorio di riferimento da parte degli organi preposti, concordando gli interventi più appropriati per quanto di competenza volti a comprendere fenomeni complessi e aspetti epidemiologici di difficile comprensione per i non addetti ai lavori.

#### **Valutazione**

Si rimanda al paragrafo 4.2 salute umana del presente documento istruttorio.

<b>Consiglieri Comunali M5S Guerro, Ruggeri, Gianangeli, ns. prot. n. 115380 del 20/12/2016</b>
---

### **Osservazione n. 1 – Epidemiologia**

Il proponente riporta che *“... non c’è alcun nesso di causalità accertato tra l’esposizione a siti di smaltimento di rifiuti controllati e specifiche patologie”*. I consiglieri puntualizzano che un recentissimo studio, pubblicato nell’International Journal of Epidemiology nel maggio 2016, risultato di un’analisi epidemiologica analitica con studio di coorte multisito su una popolazione di 242.409 residenti nel raggio di 5 km dai siti di discariche nel Lazio, ha stabilito per la prima volta in Italia una correlazione fra presenza di discariche e malattie respiratorie, utilizzando come tracciante la concentrazione di acido solfidrico.

#### **Controdeduzione**

Relativamente al succitato studio epidemiologico, il proponente rileva che:



- lo studio fa riferimento ad una situazione ambientale presente nel Lazio con caratteristiche costruttive e gestionali delle discariche e dei relativi impatti che sono legati a quelle realtà locali...
- andando a leggere i contenuti e le conclusioni riportati nello studio ERAS del 2013 che costituisce la fonte della documentazione citata, si rileva:
  - che nello studio non si sono tenuti in considerazione le conseguenze degli stili di vita dei singoli soggetti appartenenti alla coorte analizzata;
  - che la conclusione relativa al quadro epidemiologico legato alla presenza di discariche è sostanzialmente positiva relativamente alla mortalità;
  - a fronte di alcuni effetti sanitari apparentemente negativi riscontrati analizzando le ospedalizzazioni, ce ne sono altri apparentemente positivi. Queste “non univocità” rendono lo studio un interessante documento dal punto di vista scientifico che, nei contenuti, appare ben lontano dal poter affermare l’esistenza di una correlazione certa tra discariche e malattie respiratorie come si vuol far credere;
  - nello studio citato si parla quale causa dei problemi sanitari sulla popolazione della presenza di gas irritanti e di contaminanti organici, ovvero di situazioni che sono assolutamente inesistenti nell’ambiente legato alla Sogenus;
  - sul tema specifico infine si rimanda a tale proposito alla nota dell’Igienstudio Srl del 04 novembre 2015 a firma del dott. Costantino Ricci;
  - l’Associazione Italiana di Epidemiologia con un documento dell’Aprile 2008 dichiara la propria posizione sul “Trattamento Rifiuti e Salute Umana” e afferma quanto segue: “le conoscenze epidemiologiche ad oggi disponibili, ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in discariche controllate, costruite e condotte in accordo alla normativa nazionale e comunitaria, non comporti un rischio per l’ambiente.

#### **Valutazione**

Si fanno proprie le valutazioni **ARPAM**, che, con nota prot. n. 10162 del 22.03.2017, registrata ns. prot. n. 20833 del 23.03.2017, in merito alla Matrice Epidemiologia ambientale rileva:

*“in merito alle osservazioni poste dai consiglieri comunali M5S (20/12/016) e alle relative controdeduzioni prima del proponente (9/2/2017) e di nuovo del consiglieri del M5S (20/2/2017) sulle recenti segnalazioni di problematiche sanitarie associate all’esposizione alle emissioni delle discariche nel Lazio - senza entrare nello specifico della metodologia e dei risultati dello studio epidemiologico citato – si presentano le seguenti considerazioni:*

- 1. come riferito anche nello studio suddetto, allo stato attuale non ci sono ancora evidenze scientifiche generali e conclusive sulla associazione della residenza in prossimità di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani (discariche) ed effetti sulla salute umana;*
- 2. anche gli studi sulla materia svolti con la migliore metodologia portano spesso a risultati non concordi nell’esprimere una valutazione sull’associazione tra esposizione/evento sanitario e comunque i risultati sono strettamente legati alle condizioni locali e storiche che li hanno determinati;*
- 3. Si deve tenere in considerazione che in molte realtà in prossimità delle discariche si possono trovare altre pressioni ambientali ed in genere queste pressioni hanno portato nel tempo a situazioni ambientali e residenziali meno controllate anche dal punto di vista sociale, i cui effetti non sono sempre controllabili con i soli indicatori di deprivazione socio-economica,*



4. lo studio citato porta un importante contributo alla conoscenza scientifica ma non si propone di fornire conclusioni definitive ed estendibili ad altre realtà sul rapporto tra la residenza in prossimità delle discariche ed effetti negativi sulla salute.

5. L'H<sub>2</sub>S, sostanza usata nello studio come indicatore di diffusione di eventuali contaminanti atmosferici emessi dai siti di trattamento rifiuti e segnalata anche nel sito in oggetto, non è di per sé pericolosa alle concentrazioni rilevate nello studio (più alte esposizioni medie a Latina 32,7 ng/m<sup>3</sup> e 45,8 ng/m<sup>3</sup> a Roma contro una RfC [concentrazione a cui, per esposizione di tutta la vita, non si avrebbero effetti tossici] = 2000 ng/m<sup>3</sup>), come detto nel lavoro stesso, non può pertanto essere ritenuta da sola responsabile di effetti tossici. Si dovrebbe quindi in ogni sito evidenziare sperimentalmente l'emissione di sostanze cancerogene e/o tossiche in concentrazioni sufficienti a giustificare la comparsa di eventi sanitari a distanza.

In generale, nella valutazione dei contributi degli studi epidemiologici alla comprensione delle problematiche di sanità pubblica è necessario avere sempre presente che "il processo di inferenza causale non ha un esito dicotomico che conferma o esclude l'esistenza di una associazione, ma esprime piuttosto un gradiente continuo di interpretazione.

Nessuno studio epidemiologico da solo può essere dirimente, se non in circostanze eccezionali, è invece il sommarsi nel tempo di studi epidemiologici validi, e la loro integrazione con i risultati di approcci disciplinari diversi, che corrobora una particolare ipotesi eziologica fino al punto di farne oggetto di generale consenso e di renderla utilizzabile nei processi decisionali della sanità pubblica" (Comba P et al in Sentieri – Epidemiol Prev anno 34 (5-6) 2010 suppl 3 pag 16).

Si conferma infine quanto già proposto sulla necessità degli approfondimenti epidemiologici nella nostra congiunta con prot ASUR n. 37630 del 22/02/2016."

**ASUR Marche area Vasta n. 2**, con nota prot. n. 78231 del 12.05.2017, ns. prot. n. 26469 del 15.05.2017, comunica che "...con la nostra nota prot. n. 38008 del 04.03.2017 si è già tenuto conto delle osservazioni dei Consiglieri e le relative controdeduzioni del Comune". A tal riguardo si rimanda al paragrafo 4.2 – Salute pubblica – del presente documento istruttorio".

#### **Osservazione n. 2 – Conformità al PRGR**

I Consiglieri evidenziano che il criterio di localizzazione relativo alla distanza di 2.000 m dal centro abitato risulti nettamente ostativo per l'intervento di ampliamento volumetrico in oggetto, e per qualsiasi altro tipo di ampliamento ipotizzabile, sia in termini di volume che di superficie, in quanto il "cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario" deve necessariamente essere riferito al progetto predisposto dai tecnici incaricati dall'Ente nel 1986 ed approvato successivamente dal Comune di Maiolati Spontini nel 1987.

Se fosse avallata l'interpretazione del proponente e della Regione (cfr. nota Regione Marche prot. n. 629715 del 12/09/2016 nel procedimento di AIA), si verificherebbe l'assurda conseguenza per la quale sarebbe sempre possibile ampliare qualsiasi discarica "all'infinito" poiché sarebbe sufficiente realizzare, ogni qualvolta il proponente ne avesse bisogno, un ampliamento (superficiale o volumetrico) inferiore di poco al 30% rispetto al "progetto" di ampliamento immediatamente precedente a livello temporale.

Preso atto della corretta interpretazione della norma, il progetto di variante in oggetto risulta, insieme agli altri interventi realizzati nel tempo, abbondantemente al di sopra della



soglia del 30%, sia in termini volumetrici che superficiali. Per rendersene conto è sufficiente considerare i dati del progetto:

- Progetto del 1987 (due comparti, uno di 1<sup>a</sup> categoria per lo smaltimento di R.S.U. ed uno di 2<sup>a</sup> categoria tipo B per i rifiuti speciali): volume utile complessivo stoccabile di circa 500.000 mc di cui circa **220.000 mc** destinati al comparto di 1<sup>a</sup> Categoria;
- D.G.R. n. 1458 del 26.04.1994 "Lavori di completamento del piano finale degli abbancamenti dei rifiuti nel comparto di 1<sup>a</sup> Categoria": comparto di 1<sup>a</sup> categoria con capacità totale di **470.000 mc**.
- D.G.R. n. 1561 del 03.06.1996 "Lavori di completamento con definizione dei profili del comparto di 2<sup>a</sup> categoria tipo B e parziale riconversione dello stesso per comparto per RSU": lieve redistribuzione delle volumetrie tra il comparto di 1<sup>a</sup> categoria e quello di tipo 2B, il volume complessivo del comparto di 1<sup>a</sup> categoria è stato aumentato di **38.769 mc**.
- D.G.R. n. 2101 del 01.08.1997 "Lavori di ampliamento del comparto R.S.U. dell'impianto di smaltimento della Cornacchia": ampliamento dell'impianto di 1<sup>a</sup> Categoria con aumento del volume utile dei rifiuti abbancabili di 260.000 mc. pari ad un aumento volumetrico lordo della discarica di **314.353 mc**.

Alla data del 1999 (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) il progetto originario aveva subito due ampliamenti fino raggiungere una volumetria totale di oltre 800.000 mc. (470.000 + 38.769 + 314.353 mc.).

Con il progetto di Ampliamento della discarica – IV stralcio, approvato dall'Ente nel 2003 ed autorizzato successivamente nella suddivisione in cinque lotti tra il 2006 e il 2011, la discarica ha acquisito un'**ulteriore volumetria di 1.957.284 mc** suddivisi tra RSU e Rifiuti Speciali, per un aumento ulteriore di superficie di circa 20 ha.

In riferimento a quanto stabilito dalla DGR 1600/2004, il solo ampliamento della discarica – IV stralcio ha costituito un incremento sia volumetrico che superficiale di oltre il 100% rispetto al progetto originario, rendendo di fatto "*modifica sostanziale o ampliamento*" qualsiasi intervento cumulativo realizzato successivamente alla data del 2004, anno di entrata in vigore della suddetta DGR, e rendendo ostativo, per qualsiasi intervento cumulativo fin dal 2013 (anno di entrata in vigore della DACR 66/2013), il criterio localizzativo dei 2.000 m di distanza dal centro abitato.

E' evidente che le varianti successive non possono essere considerate come "ampliamenti dell'ampliamento" altrimenti la "catena" di ampliamenti potrebbe potenzialmente essere illimitata.

#### **Controdeduzione**

La previsione normativa relativa al limite del 30% non era vigente nel momento in cui sono stati approvati i vari stralci progettuali. Trattandosi di variante del IV stralcio, la soglia del 30% deve essere parametrata facendo riferimento al progetto di discarica approvato nel 2005 con autorizzazione n. 49/2005 in quanto tale progetto si configura come un progetto unico seppure realizzato per stralci e lotti funzionali succedutisi nel tempo, le cui autorizzazioni hanno tenuto conto di tutte le norme e le pianificazioni presenti nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

#### **Valutazione**

Si rimanda al paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio.

### **Osservazione n. 3 – Pacchetto di copertura**

L'osservazione è stata oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di VIA del progetto di modifica del pacchetto di copertura.

**Comune di Castelbellino, ns. prot. n. 115409 del 20/12/2016**

### **Osservazione n. 1**

La richiesta di modifica viene considerata modifica sostanziale ai fini VIA e AIA e pertanto è soggetta al rispetto dei criteri localizzativi del PRGR, che prevedono una distanza minima dai centri abitati di 2.000m. Al punto 12.5 del PRGR viene prescritto che *“nelle aree in cui è esclusa la localizzazione degli impianti di recupero o smaltimento rifiuti l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando il rinnovo anche a fronte di interventi di adeguamento con riferimento alle migliori tecnologie disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi...; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato”*.

Visto che la proposta ricade nei limiti di esclusione, non sembra che sia previsto un abbancamento maggiore in altezza, anche se derivante da accorgimenti tecnici o dall'utilizzo di materiali diversi per la copertura.

### **Controdeduzione**

Relativamente all'applicazione dei criteri localizzativi, la Provincia di Ancona ha chiesto un parere preventivo al Servizio Ambiente e Agricoltura P.F. Ciclo dei Rifiuti Bonifiche Ambientali e Rischio Naturale della Regione Marche. Il Servizio ha risposto con nota del 12/09/2016 prot. n. 629715 definendo l'esclusione dell'intervento dai criteri localizzativi definiti nel PRGR.

Le caratteristiche geometriche degli interventi in variante non modificano le quote e le aree di abbancamento contenute nel progetto approvato. Esse saranno oggetto di verifica da parte della Provincia di Ancona in fase di collaudo finale.

### **Valutazione**

Si rimanda al paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio.

Riguardo al richiamo del punto 12.5 del PRGR, con nota prot. n. 68464 del 25.07.2016 il **Settore IV – Area Rifiuti e Suolo – U.O. Gestione Rifiuti, nell'ambito del procedimento di AIA ad oggi sospeso**, richiedeva un parere alla Regione Marche:

*“Il capitolo 12.5 ‘Verifica degli impianti esistenti’, fornisce...elementi per l'applicazione dei criteri per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del PRGR 2015... si chiede a Codesta Regione, in qualità di organo deliberante del PRGR, di esprimersi sulle seguenti questioni:*

...

2) *se, alla luce di quanto ulteriormente stabilito dal capitolo 12.5 del PRGR, in particolare analizzando l'ultimo periodo, secondo il quale “relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato”, la previsione ... di ‘considerare’ i criteri localizzativi, solo “al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità” (cfr. capitolo*

12.4 PRGR, ndr.), nei casi di rinnovo dell'autorizzazione e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia, può trovare o meno applicazione nel caso di impianti di discarica.

Con nota prot. n. 629715 del 12/09/2016 il **Servizio Ambiente e Agricoltura P.F. Ciclo dei Rifiuti Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale della Regione Marche** risponde come segue:

*“...In relazione al secondo quesito, si rappresenta che quanto previsto dal PRGR al paragrafo 12.5 della Parte Seconda attiene alla procedura di verifica degli impianti esistenti e della loro funzionalità preliminare alla corretta localizzazione dei nuovi impianti o alla previsione di ampliamenti o modifiche sostanziali di quelli esistenti nell'ambito della redazione della pianificazione subordinata (Piani d'Ambito).*

*Pertanto, il paragrafo 12.5 richiamato dalla Provincia è da ricondurre strettamente al suo ambito di applicazione, cioè la fase di verifica sugli impianti esistenti, quale momento preliminare alla redazione e successiva attuazione della pianificazione subordinata; ciò allo scopo di esplicitare che, qualora gli impianti (discariche) ricadano in aree in cui non è consentita la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento, le volumetrie residue già autorizzate possono essere utilizzate fino al loro esaurimento. Questo consentirà una corretta previsione delle eventuali ulteriori volumetrie da prevedere nei Piani d'Ambito ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento, nonché l'esercizio delle operazioni di gestione del sito in conformità al progetto autorizzato.*

*Va infatti rilevato che il richiamato ultimo periodo del paragrafo 12.5 si riferisce in maniera esplicita al caso di operazioni di smaltimento in corso sulla base di un progetto già approvato e non al caso in oggetto, in cui si valuta l'istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione sulla base di un progetto da approvare.*

*Per quanto sopra esposto, quindi, è da ritenere che quanto previsto al paragrafo 12.5 comunque non rilevi per le istanze presentate...”.*

**Consiglieri Comunali M5S Guerro, Ruggeri, Gianangeli, ns. prot. n. 15847 del 21/02/2017**

**Osservazione n. 1/2 – Concetto di ampliamento e di cumulo**

Nella nota prot. n. 55597 del 24.01.2017 della Provincia di Ancona, il Dirigente sostiene che le varianti in oggetto non comportano una modifica alla volumetria complessiva della discarica, ritenendo quindi nullo l'incremento di dimensione volumetrica.

I Consiglieri ritengono errata tale interpretazione, in relazione anche a quanto espresso dalla Regione Marche con nota prot. 629715 del 12/09/2016, in risposta a una richiesta di interpretazione formulata dalla Provincia in merito al significato di “volumetrie previste dal progetto approvato”. Il funzionario regionale chiarisce che il volume utile per il conferimento dei rifiuti è da intendersi quale espressione della capacità totale della discarica: “[...] si ritiene opportuno esplicitare che, facendo riferimento all'art.10, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2003, per volumetrie previste dal progetto approvato sono da intendersi quelle individuate sulla base del volume utile per il conferimento dei rifiuti, quale espressione della capacità totale della discarica indicata nel provvedimento di autorizzazione.”

Nella citata nota della Provincia, il Dirigente continua affermando che “...per ‘progetto originario’ si deve intendere il progetto di discarica approvato nel 2005 con Autorizzazione n. 49 del 04.08.2005...” adducendo varie motivazioni (riportate per esteso al paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio):



I Consiglieri muovono le seguenti osservazioni:

1. il progetto di ampliamento della discarica – IV stralcio fu approvato nel 2005 con Autorizzazione n. 49 del 04.08.2005, quando l’impianto di discarica formato dagli stralci I-II-III originari risultava ancora funzionante (e quindi esistente). Tale porzione di discarica venne ufficialmente dichiarata chiusa con lettera del 21.04.2009 prot. n. 31671.
2. L’istanza di VIA fu presentata in data 13.01.2005, quando la definizione di ampliamento di un generico impianto esistente era disciplinata dalla LR n. 7/2004 e dalle relative Linee Guida (paragrafo 1.4): il progetto di ampliamento della discarica – IV stralcio, essendo per sua natura un aumento superficiale di 20 ha, rispetto all’impianto originario di 18 ha, presenta un *“Incremento di dimensione superiore al 30% di quelle che caratterizzano l’opera esistente”*, e quindi per la norma è a tutti gli effetti un ampliamento. Nei documenti progettuali dell’epoca, il progetto non viene definito “ampliamento” per il solo motivo di essere limitrofo all’impianto di discarica preesistente, bensì perché consente di ‘estendere’ la vita della discarica esistente.
3. Il IV stralcio non è un nuovo impianto autonomo, in quanto l’impianto di captazione e combustione del biogas è condiviso con il resto dell’impianto originario.

Per confermare quanto esposto, i Consiglieri richiamano la giurisprudenza in materia. In relazione alla definizione di ampliamento, il Consiglio di Stato (Sez. V) si è pronunciato con la Sentenza n. 572 del 15.02.2007, enunciano i seguenti principi:

- se una discarica può dirsi “esistente”, correttamente l’iter autorizzatorio relativo ad un intervento successivo può conformarsi allo schema proprio dell’ampliamento; in caso contrario il procedimento deve attenersi allo schema previsto per le autorizzazioni ex novo, con conseguente illegittimità di progetti autorizzati come ampliamento anziché come nuovo impianto.
- recependo correttamente le direttive comunitarie, non solo la discarica non ancora chiusa risulta essere esistente, ma anche la condizione di gestione post operativa è sufficiente a renderla di fatto “esistente”.

Il concetto di intervento cumulativo viene sancito fin dalla emanazione della LR n. 7/2004, confermando che qualsiasi intervento eseguito successivamente alla realizzazione del IV stralcio debba essere considerato cumulativamente ad esso, che, si ricorda, costituisce di per sé un ampliamento superiore al 100% sia a livello superficiale che volumetrico.

Con riferimento alle Sentenze n. 63/2017 (punti 6.5 e 6.5.2) e n. 72/2017 (punti 3.5 e 3.5.2), il TAR Marche espone il concetto di intervento cumulativo in relazione alla determinazione della soglia del 30% per una modifica sostanziale o ampliamento: un primo ampliamento va valutato con questa soglia del 30%, dopodiché eventuali ulteriori modifiche debbono essere cumulate rispetto al primo ampliamento effettuato.

La discarica di Moie ha già esaurito la sua “possibilità di ampliarsi” sotto il 30% (evitando i vincoli localizzativi), rispetto al progetto originario, con il primo mega ampliamento del 2004.

#### **Controdeduzione**

Il proponente, con le controdeduzioni assunte al ns. prot. n. 19939 del 16.03.2017, produce un parere dell’Avv. Calzolaio, datato 25.02.2017, che riporta le seguenti considerazioni:

- *“...il progetto di ampliamento in discorso non rientra in alcuna delle soglie predette (art. 12.4 del PRGR 2015, ndr.) ed è per ciò solo autorizzabile, in quanto esso non comporta né*



*maggior consumo di suolo né aumento volumetrico né aumento di potenzialità, giacché ... a) la modifica è contenuta all'interno delle vasche autorizzate, b) il volume fisico di queste non viene affatto modificato, c) non vi è aumento di potenzialità (categoria questa che probabilmente non è neppure in astratto riferibile all'impianto)".*

- *"...nel caso in esame, non sembra fondatamente dubitabile che il progetto originario è quello oggi in esercizio...*

*Ad un diretto esame delle singole relazioni tecniche, anzi, emerge chiaramente che il primo progetto del 1986 e gli altri intermedi, sino a -e prima di- quello autorizzato nel 2005, non hanno mai incluso in una visione unitaria l'insieme degli sviluppi successivi. Pertanto detti sviluppi successivi al progetto iniziale sono e risultano autonomi rispetto al progetto iniziale e non presentano assolutamente il carattere di "interventi parziali effettuati in fasi successive" di un fantomatico ed inesistente "progetto originario", ossia non corrispondono affatto alla fattispecie in cui la norma transitoria del PRGR 2015 prescrive l'obbligo di cumulo.*

*Pertanto, ai fini che ci occupano, il "progetto originario" si identifica con quello in esercizio.*

*Possiamo aggiungere che il TAR delle Marche ha fornito utili elementi per orientare l'interprete nel senso qui sostenuto (sentenze n. 63 e n. 72 del 23 gennaio 2017, ndr.)...*

*...appare condivisibile la percezione nella sentenza (che pure accoglie tesi differenti da quella sostenute in giudizio da Sogenu) che si tratta di una normativa volta a disciplinare e circoscrivere la applicazione dei nuovi criteri localizzativi..., valorizzando a tal fine la testuale nozione di "opera esistente" in opposizione a quella di "opera autorizzata": opera esistente significa secondo il TAR discarica esistente, "cioè ricettiva", e costituisce la base del computo del 30%.*

*Ma se così è, non si vede come potrebbe poi assumersi un criterio diverso per determinare la nozione di progetto originario per la applicazione della norma successiva che impone "il cumulo di interventi parziali effettuati in fasi successive" rispetto appunto al "progetto originario": se la base di calcolo della soglia è quella (indicata dal TAR) della opera esistente intesa come discarica ricettiva, non diversa può e deve essere la base di calcolo del cumulo...*

*... Riassumendo, una diversa interpretazione della disposizione in discorso, che volesse riferirsi ad un "progetto originario" genericamente ed estensivamente inteso, contrasta col tenore letterale di essa, secondo cui il "progetto originario" deve essere tale da permettere di definire i successivi come "interventi parziali effettuati in fasi successive nel progetto originario", il che basta di per sé a respingerla.*

*Per converso, va conclusivamente osservato che una tale erronea interpretazione ne renderebbe aleatoria ed indeterminata l'applicazione, dovendosi ricostruire a posteriori il percorso storico di interventi che si sono stratificati progressivamente nel tempo, in epoche ed in base a regimi autorizzatori diversi, e ne vanificherebbe la finalità intrinseca, tipica di disposizioni transitorie del genere, volta a massimizzare lo sfruttamento degli impianti esistenti evitando consumo di suolo e a ridurre l'impatto altrimenti traumatico dei nuovi criteri localizzativi sulle attività in corso.*

*Alla luce delle sintetiche osservazioni che precedono, non posso che concludere allo stato nel senso che la posizione presa dalla Provincia è corretta e corrisponde pienamente al*

*significato letterale della specifica disposizione sul cumulo, nonché alla interpretazione sistematica e teleologica della normativa transitoria del PRGR 2015”.*

#### **Valutazione**

Si rimanda al paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio e, in relazione all’interpretazione di ‘opera esistente’, alla valutazione dell’Osservazione dei Consiglieri Comunali M5S Guerro, Ruggeri, Gianangeli, Pergolesi, ns. prot. n. 27690 del 24/05/2017.

#### **Osservazione n. 3 – Studio epidemiologico pubblicato nell’International Journal of Epidemiology**

I consiglieri sottolineano che la controdeduzione del proponente è una lunga digressione in merito alla condizione ambientale della discarica di Moie e che l’osservazione era inerente l’affermazione del Proponente in merito all’assenza di nesso di causalità accertato tra l’esposizione a siti di smaltimento di rifiuti controllati e specifiche patologie.

I Consiglieri ribattono in merito a quanto affermato dal proponente circa l’esistenza di sconfinamenti di parametri chimico-fisici e circa le emissioni di determinati inquinanti gassosi e particellari.

#### **Controdeduzione**

Il proponente ribatte *“In merito al presente punto il Comune ha già dato riscontro con le controdeduzioni trasmesse con nota prot.1486 del 08.02.2017. I contenuti delle “precisazioni” relative all’argomento in esame non fanno altro che riproporre, in maniera ripetitiva, argomenti già trattati e che hanno avuto ampie risposte sia dal mondo scientifico nazionale che internazionale.”*

#### **Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni ARPAM Epidemiologia, nota prot. n. 10162 del 22.03.2017, registrata ns. prot. n. 20833 del 23.03.2017, già riportate per le valutazioni delle osservazioni registrate ns. prot. n. 115380 del 20/12/2016.

#### **Osservazione n. 4 – impatto ambientale percolato e biogas**

I Consiglieri ipotizzano un impatto ambientale dovuto alla maggiore produzione di percolato e alla minore captazione di biogas e citano il contributo istruttorio ARPAM prot. n. 47097 del 20.12.2016 *“dovrebbe essere valutato l’impatto ambientale della eventuale maggiore produzione di percolato e la minore captazione di biogas”.*

Richiamano poi le osservazioni depositate in sede di AIA inerenti il superamento dei parametri di concentrazione di biogas.

In sostanza nel monitoraggio effettuato dalla ditta Emendo srl negli anni 2013-2016 si è avuto il superamento dei parametri di concentrazione di biogas nella condizione di misura reale e non ponderata. Questa criticità si è protratta dal 2013 fino al 2015, con un miglioramento di un fattore 5 nel 2016, probabilmente dovuto alla situazione di “quasi esaurimento” delle volumetrie utili.

I consiglieri riportano la normativa tecnica europea sull’argomento “Guidance for Monitoring Landfill Gas Surface Emissions” che identifica dei limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera di metano attraverso la superficie.

Riportando i valori del flusso di metano misurato dal 2013 al 2016, si rileva che i livelli di biogas hanno raggiunto valori superiori alla soglia anche di un fattore 10.



### **Controdeduzione**

Il proponente risponde che: “... *Relativamente alle considerazioni fatte nei confronti dei dati che emergono dalle indagini effettuate dalla Soc. EMENDO si specifica che:*

- *Viene citato il superamento di concentrazioni di biogas in maniera erronea in quanto le indagini Emendo controllano i flussi e non le concentrazioni. Questo concetto è basilare in quanto implica la moltiplicazioni dei dati per le superfici.*

- *Viene osservato che il miglioramento dei dati nel 2016 sarebbe legato all'esaurimento dei volumi di rifiuti in discarica. Questa valutazione è sbagliata in quanto completamente opposta alla realtà. Infatti, in fase di esaurimento dei volumi di abbancamento in una discarica, la produzione di biogas raggiunge le massime portate.*

- *Viene citata la normativa vigente non specificando che in Italia non esiste alcuna normativa specifica sull'argomento. Quella di riferimento utilizzata, come riportato nel testo, è inglese e il documento fornisce riferimenti tecnici, ma non normativi (cosa ben differente).*

- *Viene affermato tendenziosamente che la relazione Emendo indica zone considerate anomale; tale affermazione è sbagliata in quanto nel documento Emendo si parla di dati anomali, ma solo per motivi statistici e non ambientali. Purtroppo tale realtà non viene citata correttamente nelle “precisazioni” dei consiglieri M5S...”.*

### **Valutazione**

L'osservazione in questione concerne l'attività di monitoraggio inerente la discarica autorizzata e non è pertanto pertinente alla presente procedura.

### **Osservazione n. 5 – spessore equivalente**

L'osservazione è stata oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di VIA del progetto di modifica del pacchetto di copertura.

## **6.2 Memorie**

I contributi di seguito riportati sono stati considerati dall'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 lett. b) della L. 241/1990.

<b>Consiglieri Comunali della “Torre Civica” di Castelbellino, ns. prot. n. 21232 del 27/03/2017</b>
--

### **Osservazione**

- La discarica di Moie deve esaurirsi nel 2017 come programmato diversi anni fa in occasione dell'ultimo ampliamento effettuato. Viene rappresentata la massima contrarietà ad ogni trattativa che porti ad un compromesso.

Il territorio ha dato molto in termini di sopportazione, di sacrificio e di tolleranza.

La discarica è attiva da circa 40 anni: prima della gestione Sogenus (iniziata nel 1988) esisteva già un sito di smaltimento incontrollato dei rifiuti fin dagli anni '70 che serviva i Comuni limitrofi. Si è gradualmente passati a tutti i Comuni della Provincia di Ancona e ora ai rifiuti speciali provenienti da tutta Italia.

La discarica di Moie, nata con una superficie iniziale di circa 1,5 ettari, attualmente supera i 30 ettari di estensione quando la discarica più grande d'Europa, quella di Malagrotta a Roma, misura una superficie complessiva di 240 ettari.

Se fino ad oggi si trattava di un impianto di "pubblica utilità" in quanto ha svolto nel corso del tempo il servizio necessario di smaltimento dei rifiuti per i comuni della Provincia di Ancona, in base al nuovo piano provinciale sui rifiuti la discarica della Cornacchia si sta specializzando in smaltimento di rifiuti Speciali e si comincia quindi a parlare di "interesse pubblico", che è tutt'altra cosa.

La "Torre Civica" è contraria ormai da oltre 10 anni al processo inarrestabile di crescita della discarica della Cornacchia, come previsto nel suo programma elettorale.

In questi ultimi anni è anche nato un Comitato spontaneo per la difesa dei diritti dei cittadini che ha raccolto centinaia di adesioni in rappresentanza di altrettante famiglie residenti nei territori limitrofi all'ubicazione della discarica della Cornacchia.

La ferma contrarietà comunque non ha nulla a che fare con la gestione dell'impianto di smaltimento della Cornacchia, svolto nel rispetto della vigente normativa e nel rispetto dell'ambiente, come riconosciuto da soggetti qualificati a verificarlo.

- Recentemente la richiesta dell'ennesimo ampliamento della discarica è stata respinta in quanto l'impianto stesso insiste a meno di 2 km di distanza dal centro abitato di Moie di Maiolati e di Castebellino Stazione. Anche quest'ultimo progetto è ubicato a meno di 2 Km dal centro abitato.
- Nel corso del 2016 anche l'Asur e l'Arpam, con una nota congiunta, hanno riferito una serie di criticità sul piano della salute dei cittadini residenti nei Comuni di Maiolati Spontini e Castebellino. Pur non essendoci un nesso causale tra la presenza della discarica e certe patologie manifestate tra la popolazione residente in zona, appare quantomeno opportuno rispettare la fine del ciclo di vita della discarica stessa.

La popolazione continua ad essere sottoposta in tutto il comprensorio a potenziali rischi sulla salute. Ogni giorno centinaia di camion attraversano il centro abitato di Castebellino Stazione e almeno 3 di questi camion nel corso degli anni hanno perso il loro carico di rifiuti speciali sulla sede stradale.

- Gli abitanti di Castebellino si trovano a convivere quotidianamente con un depuratore consortile che serve 12 Comuni, una centrale biogas, un impianto di lavorazione degli inerti e "l'eterna" discarica di Moie di Maiolati.

#### **Valutazione**

Si rimanda ai paragrafi 2.2 e 4.2 – Salute umana - del presente documento istruttorio.

**ACU Marche – Associazione Consumatori Utenti, ns. prot. n. 21742 del 29/03/2017**

#### **Osservazione**

Gli assunti su cui poggiano il contributo della Provincia del 24.01.2017 (ns. nota prot. n. 6784) ed il parere della Regione del 06.03.2017 prot. 0185089 sono del tutto errati e frutto di soggettive interpretazioni.

Se oggi si vuole ritenere quale progetto originario quello del 2005, in quanto definito nuova discarica, non può non rilevarsi che lo stesso, così configurato, non avrebbe potuto essere approvato. Ed invero, se nel 2005 non poteva essere ammessa una nuova discarica, ma



esclusivamente un ampliamento, è evidente che oggi non è legittimamente possibile considerare il progetto come originario.

È evidente che dal punto di visto tecnico l'impianto è unico e suddiviso in stralci; l'autonomia gestionale del progetto 2005, asserita dalla Regione, è contraddetta dalla stessa Provincia, che dichiara una gestione unitaria, tra le altre, di captazione e combustione del biogas.

La Regione Marche sostiene che il vincolo della cumulabilità degli interventi è intervenuto con l'approvazione del nuovo PRGR e la verifica non può avvenire che a partire dalle autorizzazioni vigenti alla data di approvazione del Piano e non retroattivamente. Tali assunti non sono fondati per due motivi:

1. nel corso del giudizio avanti al TAR Marche, avente ad oggetto il decreto di non compatibilità ambientale relativa al progetto di ampliamento in orizzontale, la stessa difesa della ditta Sogenus e del Comune di Maiolati Spontini hanno affermato che, stante l'assenza di una definizione di ampliamento, precedente al PRGR del 2105, è a questa che occorre rifarsi per definire, e dunque interpretare, l'*ampliamento* di cui alla DACR 66/2013. E' pertanto evidente che il PRGR del 2015 è intervenuto per risolvere un problema di interpretazione, mutuando, peraltro, la definizione di modifica sostanziale dalla normativa in materia di V.I.A. Trattasi quindi di una disposizione di natura interpretativa e, come tale, sottratta a qualsivoglia principio di irretroattività.
2. l'aver mutuato la definizione di ampliamento e / o di modifica dalla V.I.A. non è casuale, ma dovuta alla comune *ratio* che presiede alle due discipline: evitare l'insediamento di gestione rifiuti in modo incompatibile rispetto al contesto.

La procedura di VIA persegue la finalità di verificare l'impatto complessivo del progetto anche di eventuali opere frazionate nello spazio o nel tempo e tanto deve fare questo procedimento, anche se non vi fosse stato il richiamo alla cumulabilità degli interventi nel PRGR2015.

Pertanto dovranno essere considerati tutti gli ampliamenti intervenuti rispetto al progetto iniziale e tutti gli impatti che l'intero impianto produce, e non, unicamente, il singolo progetto. Si ha la sensazione che anche da parte di ASUR e ARPAM si tenda a rappresentare l'intervento in maniera statica, senza alcun riguardo all'impatto cumulativamente considerato all'intero impianto. I due contributi inoltre sembrano dimenticare la nota congiunta del 22 febbraio 2016 prot. 0037630 emessa nel procedimento di ampliamento orizzontale. Il principio di precauzione "*fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.*"- T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20012012, n. 665;

"... *L'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.*" T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20012012, n. 663).

È evidente che non può essere rilasciato il decreto di compatibilità ambientale.



### **Valutazione**

In merito all'interpretazione del concetto di ampliamento, connesso al concetto di cumulo proprio della normativa VIA, in sede di **Conferenza dei Servizi del 28.04.2017** (trasmissione verbale con nota prot. n. 26351 del 12.05.2017) *“La Dott.ssa Giombetti ribatte che si tratta di ambiti disciplinari differenti (rifiuti e VIA, ndr.), in ambito di rifiuti il criterio di cumulo è richiamato a partire dal 2015 per far scattare i criteri localizzativi. Il criterio di cumulo richiamato dall’Avv. Mazzi è ai fini VIA; del resto ogni disciplina ha i suoi criteri! Qui il cumulo è necessario per stabilire se il progetto sia conforme al Piano Rifiuti”*.

Per il complesso delle valutazioni sul PRGR, si rimanda al paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio.

Per le valutazioni sulla salute pubblica, si rimanda al paragrafo 4.2 – Salute umana - del presente documento istruttorio.

**Sindaco di Castelbellino e Consiglieri dei Comuni di Castelbellino, Montecarotto e Monte Roberto, ns. prot. n. 24953 del 27/04/2017**

### **Osservazione**

L'ampliamento verticale proposto si trova ad una distanza inferiore a quella di ml 2000 dai centri abitati prevista dalla normativa di settore, la quale rappresenta una misura minima in ossequio ai principi di precauzione e di prevenzione.

Come emerso anche da un recente studio sulle discariche attuate dalla Regione Lazio, vi è una correlazione fra la distanza delle abitazioni dalle discariche e rischio per la salute dei residenti . Nello studio peraltro si sono presi in esame i residenti nel raggio di 5 km e dunque ad una distanza quasi doppia di quella prevista dalla normativa regionale.

L'Avv. Mazzi richiama poi l'istruttoria congiunta di ASUR e ARPAM nell'ambito del procedimento di VIA della proposta di ampliamento (conclusosi con giudizio negativo); la circostanza che non vi sia nesso di causalità non può in alcun modo portare a respingere la rilevanza delle criticità, in quanto quello che rileva ai fini del principio di precauzione e prevenzione non è la ricorrenza del nesso causale (poiché in tal caso non si può parlare di precauzione ma di lesione), bensì la correlazione tra ricoveri e residenza vicino a tali tipi di impianti. Per tale ragioni la normativa di settore prevede che tali tipi di impianti siano posti a distanza non inferiore a 2000 ml. dai centri abitati.

I principi generali dell'ordinamento di precauzione e di prevenzione, ai sensi dell'art. 3 bis del D.lgvo 152/06 sono regole generali degli atti normativi e di indirizzo e possono essere eliminati soltanto mediante espressa previsione di leggi, evidentemente non con un atto amministrativo. Ne consegue che i dati e le criticità rilevate dall'ARPAM in materia di salute pubblica nonché la mancanza di studi approfonditi non possono non indurre, proprio in applicazione del principio di precauzione e di prevenzione, all'emissione di un giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto.

La problematica relativa alla perdita dei posti di lavoro non risulta fondata, atteso che una gestione più puntuale della raccolta differenziata porterebbe ad un incremento dell'occupazione.

Per quanto riguarda le questioni legate al PRGR, la presente osservazione riprende i contenuti dell'osservazione di ACU Marche – Associazione Consumatori Utenti, ns. prot. n. 21742 del 29/03/2017. Rispetto ad essa aggiunge che la procedura di VIA persegue la finalità di



verificare l'impatto complessivo del progetto e quindi eventuali opere frazionate nello spazio o nel tempo devono essere valutate necessariamente nella loro interezza. L'interpretazione della Regione conduce invece a risultati aberranti: poiché per natura i rifiuti sono soggetti a calo, l'autorizzazione vigente diverrebbe 'eterna'; ad ogni abbassamento si potrebbe 'rimboccare', all'infinito. Quindi non troverebbero mai applicazione i criteri localizzativi.

#### **Valutazione**

Si rimanda ai paragrafi 2.2 e 4.2 – Salute umana - del presente documento istruttorio.

**Consiglieri Comunali MSS Guerro, Ruggeri, Gianangeli, Pergolesi, ns. prot. n. 25019 del 28/04/2017**

#### **Osservazione**

I Consiglieri formulano alcune considerazioni sul parere trasmesso dal Dirigente Arch. Goffi (Regione Marche) alla Provincia di Ancona con nota prot. n. 185089 del 06.03.2017 e concludono che il progetto debba essere ritenuto modifica sostanziale o ampliamento e, pertanto, debbano essere applicati i criteri localizzativi di cui al Cap. 12.4 del PRGR 2015, con particolare riferimento ai 2.000 m di distanza minima dal centro abitato. In particolare osservano:

1. la Provincia non dovrebbe valutare prima l'ipotesi di nuovo impianto o modifica sostanziale e solo successivamente considerare il cumulo di interventi parziali ai fini dei criteri localizzativi, bensì dovrebbe considerare il cumulo di interventi parziali ai fini di stabilire la condizione di modifica sostanziale o ampliamento, che invece è la condizione necessaria per valutare l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi.
2. Il dirigente afferma che *"... si condivide l'interpretazione per cui la condizione di "progetto originario" di cui al paragrafo 12.4 della parte Seconda del PRGR vada riconosciuta a carico del progetto di discarica autorizzato dalla Provincia di Ancona nel 2005..."*.

Il "progetto originario" della discarica (stralci I-II-III) è stato approvato nel 1987 dal Comune di Maiolati Spontini e al 1999 era caratterizzato da una superficie di circa 18 ettari per una volumetria complessiva di circa 800.000 mc.

Con il progetto di Ampliamento – IV stralcio la discarica ha acquisito un'ulteriore volumetria di 1.957.284 mc suddivisi tra RSU e Rifiuti Speciali, per un aumento ulteriore di superficie di circa 20 ha, ora in fase di esaurimento.

Al momento dell'approvazione (Autorizzazione n. 49 del 04.08.2005), l'impianto di discarica (stralci I-II-III originari) risultava ancora funzionante, in quanto tale porzione di discarica venne ufficialmente dichiarata chiusa con lettera del 21.04.2009 prot. n. 31671. Quindi l'impianto di discarica era uno solo, configurandosi il IV stralcio come "progetto di ampliamento", e non "progetto di discarica" o "nuovo impianto". Il IV stralcio non risulta neanche del tutto autonomo e indipendente in quanto l'impianto di captazione del biogas è comune con i primi tre stralci.

3. Il dirigente riconosce la rilevanza del diverso percorso autorizzatorio e relativo riferimento tecnico a cui furono assoggettate le prime due vasche rispetto a quello svolto per il progetto autorizzato nel 2005.

I Consiglieri ritengono che le normative richiamate non rilevino in alcun modo per ciò che concerne la classificazione di "nuovo impianto", "modifica sostanziale" o "ampliamento".



Provincia  
di Ancona

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it

A tali fini dovrebbero essere presi invece in considerazione i PRGR e le Leggi Regionali sulla VIA. Il progetto di ampliamento – IV stralcio venne sottoposto a VIA e la definizione di ampliamento di impianto esistente era allora disciplinata dalla LR n. 7/2004 e dalle relative Linee Guida. Pertanto per la norma il progetto del 2005 era a tutti gli effetti un ampliamento.

4. Il dirigente rileva che “... *solo il progetto autorizzato nel 2005 è stato redatto in conformità ad una previsione pianificatoria di settore, all’epoca consistente nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ancona...*”.

Proprio nell’allora vigente PPGR, per gli altri impianti strategici (discariche di Corinaldo e Maiolati) non erano previsti nuovi impianti di discarica, bensì solo ampliamenti.

5. In merito alle condizioni che determinano l’applicazione dei criteri localizzativi (par. 12.4 del PRGR), il superamento volumetrico e superficiale del 30% deve essere valutato in relazione al cumulo di interventi parziali e ed effettuati in fasi successive. Inoltre appare palesemente errato affermare che “*non viene richiesto un aumento di potenzialità dell’impianto*”: la stessa Regione Marche, nella nota prot. 629715 del 12.09.2016, in risposta alla richiesta di interpretazione formulata proprio dalla Provincia in merito al significato di “volumetrie previste dal progetto approvato”, chiarisce che “*il volume utile per il conferimento dei rifiuti è da intendersi quale espressione della capacità totale della discarica*”. La variante in oggetto, modificando il pacchetto di copertura delle vasche ...e innalzando temporaneamente le quote di abbancamento di 1 m, garantirà ulteriori conferimenti per un complessivo aumento volumetrico della cubatura di rifiuti di circa 200.000 mc e... aumenterebbe la potenzialità dell’impianto.
6. Nel provvedimento autorizzativo del 2005 il progetto non viene definito “ampliamento” in maniera formale per il solo motivo di essere limitrofo all’impianto di discarica preesistente, bensì in modo sostanziale perché, come riporta la stessa Provincia, consente di “*estendere la vita della discarica*” esistente. La definizione di progetto originario è quindi determinata dal concetto di impianto esistente al momento di approvazione di un progetto di ampliamento.

In relazione alla definizione di ampliamento, il Consiglio di Stato (Sez. V) si è pronunciato con la Sentenza n. 572 del 15.02.2007, enunciando i seguenti principi:

“*Si tratta di stabilire se la discarica de quo potesse dirsi “esistente” allorché fu presentata domanda di ampliamento; in caso positivo, correttamente l’iter autorizzatorio si sarebbe conformato allo schema proprio dell’ampliamento; in caso contrario il procedimento avrebbe dovuto attenersi allo schema previsto per le autorizzazioni ex novo, con conseguente illegittimità del provvedimento che sta alla base della presente controversia*”.

“*...la nozione di discarica “esistente” va riferita a qualunque sito nel quale sia in corso, non soltanto l’attuale conferimento di rifiuti, ma anche la fase della cd. gestione post operativa. Nell’un caso e nell’altro, l’area compresa nell’originario provvedimento autorizzatorio soggiace al regime previsto per le discariche e ad ogni altra cautela in materia....Si deve in ogni caso aggiungere che nella presente fattispecie il formale provvedimento di approvazione della chiusura non risulta essere intervenuto prima dell’avvio del procedimento sulla domanda di ampliamento della discarica*”.

Il concetto di intervento cumulativo viene sancito fin dalla emanazione della LR n. 7/2004, confermando che qualsiasi intervento eseguito successivamente alla realizzazione del IV



stralcio debba essere considerato cumulativamente ad esso, che, si ricorda, costituisce di per sé un ampliamento superiore al 100% sia a livello superficiale che volumetrico.

7. Il dirigente afferma che *“... il vincolo della cumulabilità degli interventi parziali è stato introdotto con l'approvazione del nuovo PRGR e la verifica non può che avvenire a partire dalle autorizzazioni vigenti alla data di approvazione del Piano e non retroattivamente.”*

Il nuovo PRGR non introduce il vincolo di cumulabilità degli interventi parziali, bensì l'applicazione del criterio localizzativo totalmente escludente della distanza di 2.000 m dal centro abitato, che fa uso del concetto di cumulabilità introdotto invece con LR n. 7/2004 (legge sulla VIA), quindi vigente fin dall'autorizzazione del IV stralcio. Il suddetto ampliamento si è pertanto cumulato alla discarica originaria.

Grazie al nuovo PRGR diventa fondamentale valutare i progetti in base ai criteri localizzativi che tengono conto anche di cumuli di interventi, che vanno identificati da quando esiste il concetto di cumulo, cioè fin dal 2004.

Mettere in discussione oggi la connotazione del IV stralcio come “ampliamento” comporterebbe paradossalmente l'esigenza di immediata sospensione delle autorizzazioni concesse e dell'esercizio dell'attività in corso, proprie di un progetto che a questo punto risulterebbe essere stato impropriamente autorizzato come ampliamento anziché come nuovo impianto.

#### **Valutazione**

Con nota prot. n. 434044 del 12.05.2017, assunta al ns. prot. n. 26470 del 15.05.2017, la **Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela dell'Aria, Bonifiche ambientali e Ciclo dei rifiuti** – ha dato risposta puntuale alle osservazioni dei Consiglieri come segue:

1. *“L'osservazione n. 1 in realtà attiene al procedimento amministrativo, dunque va rivolta alla provincia di Ancona, quale autorità competente...”*
2. *L'osservazione n. 2 contesta il merito della nota di questo ufficio, nella parte in cui individua, quale “progetto originario” cui fare riferimento per il “cumulo di interventi parziali” di cui al paragrafo 12.4 del PRGR, quello autorizzato dalla Provincia di Ancona nell'anno 2005.*

*Questo ufficio conferma le motivazioni poste a base del parere espresso... Tali motivazioni sono sia di carattere tecnico gestionale, che di natura normativa.*

*I Consiglieri sostengono che solo il progetto del 1987 possa considerarsi quale progetto originario, mentre quello autorizzato nel 2005 vada computato quale ampliamento del progetto originario.*

*Essi tuttavia non tengono in debito conto il mutamento di contesto nel quale i progetti appena citati sono venuti in essere.*

*Infatti, la denominazione data nel 2005 di “ampliamento della discarica” deriva dall'allora vigente piano regionale di gestione dei rifiuti (DACR n. 284 del 15/12/1999) che prevedeva come possibili esclusivamente “ampliamenti” di impianti già in essere in quanto, nella logica di riordino della pianificazione del tempo, non era possibile realizzare nuove localizzazioni e pertanto risultavano ammissibili solo ampliamenti, ovviamente adiacenti a quelli esistenti, così da non pregiudicare siti incontaminati.*

*Oltre alle motivazioni già espresse (tecniche-gestionali e normative), dal punto di vista letterale si deve considerare anche che la locuzione letterale utilizzata nel PRGR, ossia quella di “progetto originario” va intesa come progetto “che ha dato origine, da cui hanno*



*origine” gli eventuali interventi parziali ed effettuati in fasi successive . Vale a dire che va considerato come “originario” il progetto ove era prevista l’esistenza delle vasche, delle quali ora si chiede la modifica del tetto di copertura e l’innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento.*

*Inoltre, tenendo conto dell’ambito di competenza del Piano e quindi della natura strettamente pianificatoria dello strumento, appare del tutto logico e coerente che il carattere di “originarietà” sia stato assunto con riferimento allo stato legittimato al momento della ricognizione delle volumetrie residue, formalmente fissato alla data di approvazione del Piano stesso.*

*E’ infatti ovvio che, nel disporre un limite alle future possibilità di cumulo di interventi sotto soglia, il Piano abbia inteso assumere come punto di partenza lo stato legittimato degli impianti. Diversamente, una del tutto illogica interpretazione retroattiva avrebbe comportato la possibilità che interventi ed attività legittimate ed in corso di attuazione o di esercizio, potessero, paradossalmente, perdere il requisito di conformità localizzativa fin dal momento di entrata in vigore del Piano.*

3. *L’osservazione n. 3 contesta la nota di questo ufficio laddove si dà la motivazione anche dal punto di vista normativo, oltre che tecnico e gestionale, circa la scelta fatta nel considerare quello autorizzato nel 2005 come progetto originario. Nella nota di marzo, oggetto di contestazione, si sostiene, con un ragionamento motivato e articolato al quale ci si riporta, che il quadro normativo di riferimento per l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel 2005 è profondamente differente da quello vigente ai primordi della discarica.*

*Dunque, il mutamento del complessivo quadro normativo ha fatto sì che il progetto autorizzato nel 2005 assuma caratteri di “originarietà” non solo in relazione ai profili tecnico scientifici, ma anche in relazione alla diversa disciplina normativa e pianificatoria che ha guidato il procedimento valutativo di autorizzazione.*

*Quindi, vero è che la normativa di recepimento delle direttive comunitarie (sulla base della quale è stata rilasciata l’autorizzazione del 2005) determina la qualifica di “originario” in capo al progetto del 2005, comportando la realizzazione di un impianto a sé stante, con caratteristiche proprie e tali da connotarlo come originario.*

*In relazione alle osservazioni n. 2 e 3, va peraltro segnalato che la componente “vocazionale” del Piano, quale strumento di programmazione, ne riserva le prerogative di efficacia ad un ambito di natura strettamente pianificatoria piuttosto che normativa in senso stretto; sarebbe pertanto un chiaro errore metodologico forzare impropriamente il valore dispositivo del quadro di riferimento programmatico a favore di tesi la cui consistenza e significatività devono essere adeguatamente considerate nell’ambito dei quadri di riferimento ambientale e progettuale della procedura di valutazione.*

4. *L’osservazione n. 4 non contiene contestazioni dal momento che sembra rendere il giusto merito alla Provincia che ha correttamente qualificato come “ampliamento” l’atto autorizzatorio rilasciato nel 2005, in ossequio ad una pianificazione regionale e provinciale che non consentiva nuovi impianti ma esclusivamente ampliamenti degli impianti esistenti, secondo la filosofia pianificatrice sopra detta.*
5. *L’osservazione n. 5 non va indirizzata a questo ufficio che, nel passaggio riportato quale oggetto di contestazione, in realtà ha espresso una mera presa d’atto di quanto prospettato dalla Provincia, quale unica autorità competente a conoscere e decidere in merito alle*



Provincia  
di Ancona

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it

*istanze presentate. La nota prot. 629715 del 12.9.2016 della Regione Marche, interveniva unicamente per ricordare che il D.Lgs. 36/2003, all'art. 10, comma 2, lett. c), richiama la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento di rifiuti.*

6. *L'osservazione n. 6 viene superata dal fatto che questo ufficio ha ampiamente argomentato in ordine ai motivi che lo hanno portato a ritenere quello del 2005 quale "progetto originario". Dunque, secondo quanto disposto dal paragrafo 12.4, è a partire da quel progetto che vanno considerati gli ampliamenti successivi, in ordine ai quali calcolare l'effettuarsi del cumulo atto a far scattare i criteri localizzativi.*
7. *L'osservazione n. 7 coglie parzialmente il significato espresso da questo ufficio; infatti, vero è che solo con il nuovo PRGR il criterio localizzativo totalmente escludente della distanza di 2.000 m dal centro abitato può venire applicato, tra gli altri casi, allorquando venga a scattare il cumulo di interventi parziali effettuati in fasi successive; questo però, a partire dall'entrata in vigore del nuovo PRGR stesso, posto che la verifica non può che avvenire a partire dalle autorizzazioni vigenti alla data di approvazione del Piano e non retroattivamente.*

*In conclusione...questo ufficio conferma le proprie precedenti note afferenti il procedimento in oggetto".*

Con nota del 03.05.2017 anche il **Settore IV – Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo – U.O. Gestione Rifiuti** risponde puntualmente:

- 1) *"E' evidente che la Provincia ha proceduto correttamente all'analisi del tipo di modifica costituito dagli interventi richiesti, considerando una ad una, secondo l'ordine in cui appaiono nel PRGR, le 3 condizioni dell'elenco "puntato" e l'ulteriore condizione non "puntata", ossia il cumulo di interventi parziali effettuati in fasi successive nel progetto originario.*
- 2) *Nella richiesta di parere formulata alla Regione, la Provincia definisce il progetto del IV stralcio della discarica di Maiolati, approvato nel 2005 come una "nuova discarica", non ai fini dell'individuazione del procedimento di autorizzazione a cui doveva essere sottoposto, bensì, come chiaramente espresso, semplicemente "da un punto di vista prettamente tecnico". Non vi sono dubbi che il progetto del IV stralcio costituiva un ampliamento della discarica o variante sostanziale, secondo la definizione dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/2006. D'altra parte, ai fini dell'applicazione dei criteri localizzativi di cui al capitolo 12 del PRGR, considerato che il "progetto originario" di cui al capitolo 12.4 corrisponde, per le ragioni che si esporranno di seguito in dettaglio, all'"impianto esistente", rileva il fatto che il IV stralcio costituisca un impianto fisicamente separato dagli stralci precedenti, tecnicamente scindibile da essi. Pertanto, mentre il IV stralcio è a tutti gli effetti un "impianto esistente", lo stesso non può dirsi degli stralci I, II e III, in quanto hanno esaurito la loro funzione di abbancamento dei rifiuti nel 2009. Come già riportato nella nota di richiesta di parere alla Regione, il fatto che vi siano alcune gestioni unitarie nella discarica, quale ad esempio la combustione del biogas, non cambia il fatto che il IV stralcio costituisca di fatto una discarica a sè stante, autorizzata come "ampliamento" solo in quanto adiacente alla vecchia discarica.*
- 3) *Nella richiesta di parere da parte della Provincia e nella risposta della Regione si rileva che il IV stralcio è stato approvato sulla base di nuove e diverse normative tecniche,*

*rispetto ai primi 3. Tale aspetto non è puramente formale, in quanto l'applicazione del D.Lgs. 36/2003 ha avuto come conseguenza la progettazione e realizzazione di una discarica con caratteristiche tecniche diverse dalle precedenti, ad ulteriore dimostrazione di come il IV stralcio sia tecnicamente scindibile dai vecchi stralci.*

4) ...

5) *Pur non essendo specificato dal PRGR, che lascia spazio per alcuni dubbi, in linea con il parere della Regione prot. 629715 del 12/9/2016, si ritiene che per "potenzialità" il Piano si riferisca al "volume utile per il conferimento dei rifiuti".*

A tal riguardo si rimanda alle conclusioni di cui al paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio.

6) *Oltre a quanto già affermato al punto 2, si fa notare che il TAR Marche, nella sentenza n. 72 del 2017, relativa al ricorso sul diniego alla domanda di ampliamento della discarica in oggetto, ha stabilito che "la soglia limite andrebbe comunque calcolata considerando solo la parte di discarica ancora esistente (cioè ricettiva), e ciò si desume dalla norma di cui al citato punto 12.4 (pag. 346) che parla di aumento volumetrico "superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente". Quest'ultimo concetto ("opera esistente"), pare infatti diverso dal concetto di "opera autorizzata", che invece includerebbe anche le parti ormai esaurite della discarica." Il TAR ha quindi pienamente confermato quanto sostenuto coerentemente dalla Provincia sia nei procedimenti in corso che in quello dell'ampliamento negato oggetto del ricorso, ossia che il 30% va calcolato solo sulla "discarica esistente", intesa come quella parte ancora ricettiva per l'abbancamento dei rifiuti, ossia il IV stralcio".*

7) ...

Per il complesso delle valutazioni sul PRGR, si rimanda al paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio.

<b>Consiglieri Comunali M5S Guerro, Ruggeri, Gianangeli, Pergolesi, ns. prot. n. 27690 del 24/05/2017</b>
---

#### **Osservazione**

Con riferimento alla nota della Regione Marche prot. n. 455884 del 18.05.2017, assunta al ns. prot. n. 27120 del 18.05.2017 (cfr. paragrafo 2.2 del presente documento istruttorio), i Consiglieri sostengono che la Regione non faccia altro che confermare il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 572 del 15.02.2007, ossia che "...la nozione di discarica 'esistente' va riferita a qualunque sito nel quale sia in corso, non soltanto l'attuale conferimento dei rifiuti, ma anche la fase della cd. gestione post operativa. Nell'un caso e nell'altro, l'area compresa nell'originario provvedimento autorizzatorio soggiace al regime previsto per le discariche e ad ogni altra cautela in materia.

*Si deve in ogni caso aggiungere che nella presente fattispecie il formale provvedimento di approvazione della chiusura non risulta essere intervenuto prima dell'avvio del procedimento sulla domanda di ampliamento della discarica".*

La stessa Regione afferma esplicitamente che il progetto originario, espressione dello stato di fatto esistente, va riferito all'impianto in possesso di valida autorizzazione all'entrata in vigore del PRGR 2015: difatti il progetto originario della discarica "La Cornacchia" di Moie (stralci I-



Provincia  
di Ancona

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: via@cert.provincia.ancona.it

II-III), all'entrata in vigore del predetto PRGR, risultava (e risulta ancora) in possesso di valida autorizzazione alla gestione post operativa, rilasciata con Determinazione n. 213 del 08.04.2010 – Autorizzazione n. 22/2010 del 06/04/2010 (AIA n. 15/2010 del 06/04/2010). In essa si riporta testualmente che *“la presente autorizzazione costituisce, congiuntamente all'autorizzazione n. 5/2005 del 24/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzazione integrata ambientale all'impianto ai sensi del D.lgs. 18/2/2005, n. 59”*.

E' evidente quindi che la discarica costituita dagli stralci I, II e III, essendo in possesso tuttora (e quindi anche nel 2015) di valida autorizzazione, risulti tuttora “impianto esistente” e quindi anche progetto originario, in quanto “progetto che ha dato origine” alla discarica, compreso il IV stralcio, che si qualifica correttamente, anche dal punto di vista sostanziale e non solo formale, come “ampliamento”.

I consiglieri sottolineano inoltre come la logica di progetto originario, esistente in base all'autorizzazione in vigore, sia conforme alla pianificazione sovraordinata (D.Lgs 152/2006).

Ritengono quindi che la presente variante debba essere ritenuta *modifica sostanziale o ampliamento* e, per tale ragione, debbano essere applicati i criteri localizzativi del PRGR.

#### **Valutazione**

Si richiama l'interpretazione del concetto di discarica “esistente” fornita dal **TAR delle Marche nelle Sentenze n. 63 e n. 72 del 23 gennaio 2017**, peraltro in relazione al sito di discarica in oggetto (cfr. paragr. 6.5.2 della sentenza n. 63 e paragr. 3.5.2 della sentenza n. 72):

*“...In ogni caso va osservato che la soglia-limite (il 30% relativo alle definizioni del paragrafo 12.4 del PRGR, ndr.) andrebbe comunque calcolata considerando solo la parte di discarica ancora esistente (cioè ricettiva), e ciò si desume dalla norma cui al citato punto 12.4 (pag. 346) in cui si parla di aumento volumetrico “superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente”. Quest'ultimo concetto (“opera esistente”), pare infatti diverso dal concetto di “opera autorizzata”, che invece includerebbe anche le parti ormai esaurite della discarica. Al fine di evitare abusi ed applicazioni strumentali del criterio, la stessa norma specifica inoltre che “Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali effettuati in fasi successive nel progetto originario”.*

Alla luce della stessa, l'attuale perduranza di autorizzazioni alla gestione post mortem non muta il quadro generale, che vede ricettivo, e dunque esistente, solo il IV stralcio.

## **7 ELENCO ELABORATI**

### ***Deposito - Prot. n. 96608 del 21.10.2016:***

- *Elenco allegati;*
- *Integrazioni Provincia;*
- *Misure mitigazione;*
- *Relazione tecnica*
- *Tav. 1 planimetria generale sistemazione finale con curve di livello dell'ampliamento 4° Stralcio;*
- *Tav. 2. Sezione longitudinale A-A*
- *Tav. 3 Sezione trasversale 6-6;*
- *Tav. 4 Sezione trasversale 20-20;*
- *Studio di Impatto Ambientale;*
- *Sintesi non tecnica.*

### ***Integrazioni - Prot. n. 12923 del 09.02.2016:***

- *Documentazione integrativa a seguito richiesta Provincia di Ancona (prot. n. 8532 del 31/01/2017)*
  - *allegato 1 lettera Igienstudio*
  - *allegato 2 richieste di indagini epidemiologiche da parte del Comune di Maiolati Spontini*
  - *allegato 3 contributi Istituto Mario Negri e Dott. Marcello Comai*
  - *allegato 4 valutazione impatto acustico Igienstudio*
  - *allegato 5 fotomontaggio – pannelli mobili*
- *Tav. 6.1 sezione longitudinale A-A*
- *Tav. 6.2 sezione trasversale 6-6*
- *Tav. 6.3 sezione trasversale 20-20*

### ***Controdeduzioni - Prot. n. 19940 del 16.03.2017:***

- *Controdeduzioni alle ulteriori osservazioni del M5S (lettera del 20.02.2017).*